



Consiglio del 22 marzo 2013

Punto 9 all' ODG

**Modifiche al Modello generale di organizzazione e gestione (decreto 231/2001) e
Regolamento dell'Organismo di vigilanza dell'Associazione**

ALLEGATO 9.1



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI ASSIFACT

ORGANO DI VIGILANZA EX 231/01

In data 25 gennaio 2013 si è tenuta la prima riunione di insediamento dell'Organo di Vigilanza ex 231/01, con incarico affidato dal Consiglio di Assifact (vd. *Verbale riunione del 19 marzo 2012*) al Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei revisori ha preso atto dell'attribuzione del ruolo e ha svolto i propedeutici approfondimenti per assumere l'incarico.

Si è analizzato, in primo luogo, il modello in vigore ritenuto, in linea generale, adeguato e ben strutturato.

Si è condiviso l'aggiornato proposto dallo Staff associativo che ha:

- corretto refusi a pagina 22 nel paragrafo 4.4 "Mappatura dei rischi e modalità di gestione" (le diciture "Consiglio di Assifact" e "Consiglio" da sostituire con "Organo di Vigilanza" e "OdV") ed alcuni refusi formali nel testo (sezione 1 pag. 4 e 25)
- aggiornato nella "Procedura contabilità associativa" i poteri/limiti di spesa del Segretario Generale aumentati da 5.164 euro a 10.000 euro con delibera del Consiglio di Assifact del 19 gennaio 2012 (modifiche sezione 2 pag. 1 e 3).

Confermato anche l'aggiornato del catalogo reati, con l'introduzione delle nuove fattispecie previste da:

- Decreto legislativo del 16/07/2012 n. 109 Articolo 2 in vigore dal 9 agosto 2012: risulta aggiunto l'art.25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".
- LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 77, lettera b)) l'introduzione della lettera s-bis) all'art. 25-ter, comma 1 (Reati societari; delitto di corruzione tra privati) e (con l'art. 1, comma 77, lettera a)) la modifica dell'art. 25, comma 3 e rubrica (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione).

Tutte le revisioni e gli aggiornamenti citati devono essere ratificati dal Consiglio di Assifact. (modello e catalogo reati in allegato)



Nel corso dei successivi incontri, l'OdV si riserva di verificare la coerenza del livello di rischio assegnato ai vari reati presupposto rispetto all'attività associativa e di integrare opportunamente la sezione "*Mappatura dei rischi e modalità di gestione*" alla luce delle modifiche del catalogo reati presupposto con le procedure e i presidi connessi al rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro e sull'impiego di soggetti con regolare permesso di soggiorno.

Prima di procedere ad ulteriori riflessioni sul modello, l'OdV ha provveduto a definire le regole di funzionamento dell'Organo, approvando un proprio regolamento. L'OdV ha precisato che nel proprio ambito, non ha rilievo la distinzione in essere nell'ambito del Collegio dei Revisori fra Revisori Effettivi e Revisori Supplenti. L'OdV è quindi composto da 5 membri. In relazione a questa specifica, si precisa che le riunioni dell'OdV sono valide se sono presenti almeno 3 dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Al fine di garantirne autonomia ed indipendenza, si precisa che l'OdV riferisce direttamente al Consiglio di Assifact. Con le medesime finalità, si stabilisce che l'OdV deve poter disporre di risorse finanziarie congrue, previste con appositi stanziamenti nel bilancio preventivo. L'importo a budget, che dovrà essere coerente con la dimensione associativa, il livello generale dei rischi e la tipologia di controlli da svolgersi, verrà definito dal Consiglio di Assifact nella prima riunione utile.

Il regolamento così predisposto è stato approvato dai presenti e successivamente dal Presidente dell'OdV, assente giustificato al citato incontro.

Il regolamento viene portato a conoscenza del Consiglio di Assifact. (*regolamento in allegato*)

Si è messa a punto la procedura per consentire all'OdV di ricevere eventuali segnalazioni, anche anonime, sul mancato rispetto del modello e del codice etico. In particolare, la Segreteria Assifact ha creato un indirizzo email riservato (odv@assifact.it), il cui accesso è possibile a tutti i membri dell'OdV in via autonoma.



MODELLO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

INDICE

1.MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE	SEZIONE 1
2.PROCEDURA CONTABILITA' ASSOCIATIVA	SEZIONE 2
3.REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI TECNICHE	SEZIONE 3
4.REGOLAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO	SEZIONE 4
5.SERVIZIO DAP "ORGANI ASSOCIATIVI" / REGOLAMENTO	SEZIONE 5
6.CODICE ETICO	SEZIONE 6

ALLEGATO: CATALOGO REATI PRESUPPOSTO L.231/2001

STATUS	DATA
Emissione	20 maggio 2004
1° Aggiornamento (Procedura contabilità associativa)	29 settembre 2004
2° Aggiornamento (Procedura contabilità associativa)	27 gennaio 2005
3° Aggiornamento (Codice Etico)	23 maggio 2011
4° Aggiornamento (aggiornamenti per modifica Statuto, integrazione catalogo reati L.231/01, integrazione procedura contabilità, revisione Commissioni tecniche, Servizio DAP "Organi Associativi e Regolamento Comitato Guida)	22 settembre 2011
5° Aggiornamento (integrazione procedura contabilità, revisione Commissioni tecniche, revisione organigramma)	19 gennaio 2012
6° Aggiornamento (attribuzione al Collegio dei Revisori dell'incarico di ODV)	24 maggio 2012

24 maggio 2012

SEZIONE 1

PROCEDURA ASSIFACT

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

Sommario SEZIONE 1

1	PREMESSE	2
1.1	SCOPO.....	2
2	NORMATIVA	2
3	L'ASSOCIAZIONE	9
3.1	MISSIONE	9
3.2	STRUTTURA	9
4	IL MODELLO ASSIFACT	10
4.1	ORGANI ASSOCIATIVI: FUNZIONI E LE RESPONSABILITÀ	12
4.1.1	Assemblea	12
4.1.2	Consiglio.....	12
4.1.3	Presidente	14
4.1.4	Vice Presidenti.....	14
4.1.5	Collegio dei Revisori	15
4.1.6	Comitato Esecutivo	15
4.1.7	Segretario Generale.....	16
4.1.8	Commissioni Tecniche	18
4.2	CONTROLLO	18
4.3	TIPOLOGIA DEI REATI.....	19
4.4	MAPPATURA DEI RISCHI E MODALITÀ DI GESTIONE	21
4.4.1	La gestione amministrativa, finanziaria e contabile necessaria alla conduzione dell'Associazione.....	22
4.4.2	La gestione dei rapporti con Pubblica Amministrazione, Istituzioni e Organismi pubblici	23
4.5	SISTEMA DISCIPLINARE	24
4.5.1	Misure nei confronti dei dipendenti – soggetti in posizione subordinata	24
4.5.2	Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale	24
4.5.3	Misure nei confronti dei fornitori, collaboratori esterni e consulenti	25

1 Premesse

1.1 Scopo

Il presente documento ha lo scopo di:

- descrivere la normativa introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs.231/2001 in materia di responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcune tipologie di reato commesse, nell'interesse o comunque a vantaggio degli stessi, da soggetti posti in posizione apicale o da soggetti alla cui direzione e vigilanza sono sottoposti;
- descrivere la missione e la struttura organizzativa dell'Associazione Italiana per il Factoring (ASSIFACT);
- adottare il "Modello organizzativo e di gestione" idoneo a assicurare la regolarità della gestione e a prevenire i reati contemplati dal decreto, articolato nei seguenti punti:

- ✍ indicazione delle funzioni e delle responsabilità degli organi associativi;
- ✍ definizione, tenuto conto della dimensione e dell'attività associativa, delle regole e delle modalità operative a cui gli organi associativi, le commissioni e i gruppi di lavoro e lo staff devono attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni;
- ✍ individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati e descrizione delle procedure per lo svolgimento di tali attività idonee a prevenire i suddetti reati;
- ✍ introduzione del sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle istruzioni previste dal presente documento.

Il presente documento viene trasmesso agli Associati, ai membri del Consiglio, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori e ai dipendenti ai fini del rispetto delle procedure ivi previste e del Codice etico allegato.

I fornitori, i consulenti e le persone stabilmente in contatto con l'Associazione, fra cui i partecipanti alle Commissioni Tecniche e ai Gruppi di Lavoro, sono informati circa l'esistenza del Modello di organizzazione e gestione e del Codice etico Assifact, e sono invitati a prenderne visione sul sito internet associativo (www.assifact.it).

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa rinvio all'atto costitutivo, allo statuto e ad altra documentazione associativa.

2 Normativa

La legge n. 300 del 29/9/2000 ha inserito all'art. 11 una delega al Governo per la disciplina della "responsabilità amministrativa" delle persone giuridiche (eccetto lo Stato ed enti pubblici esercenti pubblici poteri), delle società, oltre che di associazioni o enti privi della personalità giuridica non svolgenti funzioni di rilievo costituzionale.

Sub specie, la delega ha previsto detta responsabilità in relazione ad una serie di reati, sia prettamente codicistici, che contenuti in una serie di disposizioni legislative, complementari e collegate al c.p..

In funzione di ciò, il Legislatore delegante del 2000 ha prospettato uno scenario innovativo in materia giuspenalistica, delineando linee guida entro cui disegnare la disciplina, poi parzialmente recepite dal successivo Decreto Legislativo n. 231/2001.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 regola le ipotesi di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi derivanti da reato.

Il Legislatore ha articolato la materia suddividendola in tre capi: il primo, ove vengono illustrati i principi generali, i criteri in base a cui attribuire all'ente la responsabilità amministrativa, le tipologie di pene erogabili e le specifiche fattispecie criminose all'inverarsi delle quali vengono quantificate precise sanzioni; il secondo, in cui si menziona un ulteriore genus di responsabilità, quella patrimoniale, facente sempre riferimento all'ente, con particolare riguardo alle vicende modificative che possono intervenire nel corso della sua vita; il terzo, in cui si estrinseca il risvolto processuale dell'intera disciplina.

Destinatari della norma sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società, nonché le associazioni anche prive di tale personalità, con la sola esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali non economici, e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1 cc. 2 e 3).

Il Legislatore, pur introducendo un inedito tipo di responsabilità in capo agli enti, quella appunto "amministrativa da reato", anche in ossequio e per coerenza al postulato garantistico costituzionale, ha esteso a tali soggetti l'applicazione del suo naturale corollario di principi, ossia quello di legalità¹ (art. 2 e 3), di non territorialità² (art. 4), della responsabilità personale (art. 5), dell'autonomia della responsabilità dell'ente (art. 8).

Ex art. 5, al fine della responsabilità dell'ente è necessario che l'autore dell'illecito sia una persona fisica che ha agito e operato nell'interesse e per conto dello stesso, avendo titolo per far ciò. In particolare, tali soggetti, per la lettera della legge, devono:

- ☞ rivestire funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, ovvero operare una gestione o un controllo, anche di fatto, dell'ente o di una sua unità organizzativa (c.d. soggetti in posizione apicale);
- ☞ essere sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. soggetti in posizione subordinata).

La legge, tuttavia, pone nel contempo alcune importanti precisazioni. La prima concerne il legame di fatto tra detti soggetti e commissus delictus: perché possa ascriversi all'ente una qualsivoglia forma, sia pur minima, di responsabilità, il reato deve tradursi per questo in un vantaggio effettivo e diretto, ovvero deve essere stato compiuto da costoro nel suo

¹ Detto principio si esplica, racchiudendoli, in altri tre fondamentali principi penalistici, ossia:

- principio della riserva di legge: la sanzione può essere prevista solo da una norma di rango legislativo;
- principio di tassatività: il reato deve essere espressamente previsto dalla legge;
- principio di irretroattività: la legge che prevede la sanzione deve essere stata emanata precedentemente alla commissione del reato. Di conseguenza, pertanto, non può essere punito un fatto che, per una legge posteriore, non costituisce più reato (salvo che trattasi di leggi temporanee o eccezionali)

² Gli enti residenti nel territorio dello Stato, rispondono anche per i reati commessi all'estero, salvo che proceda lo Stato del luogo ove è stato commesso il fatto

interesse³. La seconda precisazione (art. 5 c. 2) è l'opportuna conseguenza di quanto appena detto: "L'ente non risponde se le persone indicate nel c. 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

All'art. 6, il provvedimento contempla una forma di "esonero" da responsabilità per l'ente, se questo dimostra, in sede di procedimento penale per uno dei reati contemplati dal Decreto e compiuti dai soggetti in posizione apicale (di cui al precedente art. 5 c. 1), di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Trattasi dunque di una vera e propria disposizione "garantistica" posta a favore dell'ente, giacché impedisce all'amministratore disonesto di imputare oggettivamente, scaricandola, la colpa del fatto all'ente medesimo. Può infatti accadere che gli atti compiuti dai vertici di società o associazioni non esprimano la reale politica di queste. L'ente dunque può dimostrare la propria estraneità rispetto al reato solo provando come sia stato il dirigente ad aver compiuto questo con dolo o colpa, avendo agito violando il Modello organizzativo esistente. Non solo, ma dovrà dimostrare anche che il Modello medesimo era costruito in modo tale da essere violato solo in modo fraudolento.

Più compiutamente, soprattutto stando a quanto recita la norma, l'ente può evitare la responsabilità amministrativa provando:

- che il proprio organo dirigente ha, prima della commissione del reato⁴, adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire il reato (c. 1 lett. a);
- di aver incaricato un organismo, interno ad esso, ma dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo di vigilanza sull'osservanza, sul funzionamento e sull'aggiornamento dei modelli (c. 1 lett. b). Al successivo c. 4, tuttavia la legge precisa che, negli enti di piccole dimensioni, come ~~cedesta~~-questa Associazione, detti compiti possono essere assolti direttamente dall'organo dirigente;
- che il reato sia stato commesso eludendo volutamente il Modello (c. 1 lett. c);
- che non vi sia stata insufficiente vigilanza da parte dell'organismo (cioè che lo stesso abbia adempiuto diligentemente alle sue funzioni) (c. 1 lett. d).

Al c. 2, poi, il Legislatore chiarisce cosa debba intendersi per "Modello di organizzazione e di gestione" di cui in rubrica, e detta i requisiti indispensabili che questo deve possedere per adempiere alle funzioni per cui è stato concepito. Tali modelli costituiscono protocolli di norme comportamentali, finalizzati alla proceduralizzazione di tutte le attività che comportano un rischio di reato, ed alla definizione di un potere disciplinare interno per la violazione di queste regole. Essi possono anche essere predisposti dalle Associazioni rappresentative degli enti e sottoposti preventivamente al controllo del Ministero della Giustizia, di concerto con i ministeri competenti (c. 3).

³ La legge utilizza la disgiuntiva "o" (nell'interesse o a vantaggio): si può infatti affermare che il soggetto può commettere il reato nell'interesse dell'aggregato associativo e tuttavia non arrecargli alcun vantaggio. Tuttavia, la responsabilità dell'ente medesimo andrà esclusa per l'espressa disposizione normativa di cui al c. 2 dello stesso art. 5 qualora il soggetto commetta il reato nell'esclusivo interesse proprio, seppure l'ente abbia indirettamente beneficiato di un vantaggio.

⁴ Se questi modelli vengono adottati **dopo la commissione del reato** (ma con il limite ultimo della dichiarazione d'apertura del dibattimento di primo grado), l'ente può beneficiare di una riduzione della sanzione (art. 12), ovvero della non applicazione delle misure interdittive (art. 17). Se vengono adottati **a dibattimento iniziato**, l'ente, al massimo può ottenere la commutazione delle sanzioni interdittive in sanzioni pecuniarie.

L'art. 7 del Decreto disciplina l'esimente (ossia l'esclusione) della responsabilità dell'ente per reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza, indi in posizione subordinata rispetto ai soggetti in posizione apicale.

In questo caso, l'ente è responsabile del reato solo se vi è stata carenza proprio negli obblighi di direzione e vigilanza. Tale carenza è tuttavia esclusa se è stato adottato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

A differenza, però, di quanto disposto dal dettame normativo per le violazioni compiute da soggetti in posizione apicale, non spetta più all'aggregato associativo provare la conformità e il rigore dei modelli adottati ai fini dell'esclusione della sua responsabilità: in questo caso sarà l'accusa, nel corso del procedimento penale, a dover provare che l'ente non aveva accolto per tempo il Modello organizzativo richiesto.

Circa quest'ultimo, si può osservare come, sempre rispetto a quanto statuito dalla legge per i soggetti in posizione apicale, il Modello organizzativo previsto per i dipendenti in posizione subordinata sia di un genus meno complesso.

La norma inoltre tace sull'organismo di vigilanza di cui all'art. 6 c. 1 lett. b), che quindi, in questo caso, potrebbe essere costituito da qualsiasi organo sociale, purché munito delle necessarie competenze.

In sintesi, dunque, il Modello di organizzazione e controllo ex art. 7 deve:

- essere idoneo a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (c. 3);
- essere sottoposto a verifica ciclica, nonché ad eventuale modifica qualora proprio in sede di test periodici si giunga alla scoperta di violazioni delle prescrizioni e mutamenti nella struttura organizzativa o nell'attività (c. 4, lett. a);
- essere complementato da un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello" medesimo (c. 4, lett. b).

Il quarto ed ultimo fondamentale principio penalistico, recepito dal Decreto all'art. 8, è quello dell'autonoma responsabilità dell'ente rispetto all'autore materiale del reato. Il Legislatore, dunque, per rendere il giudizio di imputazione soggettiva effettivo e compatibile con il principio di colpevolezza, ha introdotto una particolare forma di "colpa associativa", dovuta alla mancata adozione di modelli di organizzazione, di controllo e di comportamento volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati.

Il fatto dunque che la responsabilità dell'ente sia disgiunta da quella dell'autore materiale del reato, comporta la logica conseguenza che l'ente medesimo sia ritenuto responsabile anche se l'artefice dell'illecito sia sconosciuto o non imputabile (perché, ad es., incapace di intendere o di volere) (c. 1 lett. a), sempre che costui sia inquadrabile nel novero delle persone che agiscono per l'aggregato associativo. L'ente, quindi, qualora venga ritenuto responsabile sul piano amministrativo, potrà essere giudicato passibile di sanzioni anche in via esclusiva, e comunque indipendentemente dalle vicende processuali del reus de facto⁵.

⁵ Ciò, ancorché la sede dell'accertamento della responsabilità dell'ente è il procedimento penale instaurato a carico della persona fisica, e quantunque lo stesso Decreto, all'art. 35, reciti testualmente che all'ente si applicano, per quanto

Logicamente, la responsabilità dell'ente, a differenza di quella che investirà la persona fisica, sarà soprattutto di natura patrimoniale. Questo, pertanto, risponderà con tutto il suo patrimonio o fondo comune, oltre che per il già contemplato caso di autore materiale non identificato o inimputabile, anche qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (per es. per grazia o indulto) (c. 1 lett. b), giacché in caso appunto d'amnistia, la procedibilità verso l'ente è ex lege esclusa (c. 2).

La II sezione del capo I del provvedimento in esame, ha per oggetto esclusivo l'apparato sanzionatorio. In particolare, la tipologia punitiva del Decreto viene introdotta e sinteticamente elencata all'art. 9, distinguendosi tra:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- pubblicazione della sentenza di condanna;
- confisca.

Le sanzioni pecuniarie sono applicabili in ogni caso di responsabilità amministrativa dipendente da reato (art. 10 c. 1), e si attuano in base ad un sistema per "quote", di cui la legge commisura l'ammontare mediante il duplice criterio della gravità dell'illecito commesso (art. 11 c. 1), e delle condizioni economiche dell'ente (art. 11 c. 2)⁶.

Unitamente alle sanzioni pecuniarie, il giudice, in relazione a specifiche fattispecie di reati e all'inverarsi di tassative condizioni (art. 13 lett. a e b), può discrezionalmente disporre l'applicazione di sanzioni interdittive. La ratio della loro eccezionalità è data proprio dalla gravità delle circostanze che ne legittimano il ricorso, oltre che dalla possibilità, una volta erogate, di incidere anche pesantemente sull'operatività dell'ente. Esse sono (ex artt. 14, 15, 16):

- sospensione dell'attività;
- revoca delle licenze e autorizzazioni;
- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- divieto di contrattare con la P. A.;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive, in sintesi, debbono essere previste quale *extrema ratio*, prevalentemente con finalità preventive ed allo scopo di tutelare, direttamente o indirettamente, la collettività.

Mentre conditio sine qua non per la disposizione della pubblicazione della sentenza di condanna è, così come recita la lettera della legge (art. 18 c. 1), l'applicazione di una sanzione interdittiva, viceversa, la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19) è sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo però che "per la parte che può essere restituita al danneggiato" e fatti salvi gli eventuali diritti acquistati dai terzi in buona fede (art. 19 c. 1).

compatibili, le stesse disposizioni processuali relative all'imputato, sancendo in tal modo l'equiparazione tra le due posizioni processuali.

⁶ *Sub specie*, l'importo di una singola quota varia ex lege da un minimo di 250 € ad un massimo di 1500 €, l'applicazione della sanzione nella sua interezza, invece, varia, a seconda dell'ente, da un numero di quote non inferiore a cento, né superiore a mille

Per quanto concerne le fattispecie criminosi recepite dal Decreto, la loro elencazione, così come prevista inizialmente dal Legislatore del 2001, si è andata, nel corso di questi ultimi anni, sempre più dilatando e aggiornando (aggiornamento, peraltro, tuttora in fieri), per via delle sempre numerose esigenze e delle problematiche che la disciplina introdotta dal provvedimento in oggetto sollevava (e solleva) sia tra i naturali destinatari della norma, che tra gli stessi operatori del diritto.

In origine, le sole ipotesi di reato recepite dalla normativa agli artt. 24 e 25, tutte previste dal codice penale, a cui lo stesso provvedimento rimandava, erano:

- malversazione a danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 316 bis c. p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.),
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- truffa a danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 c. 2 n.1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica (art. 640 ter c.p.).

Questa la situazione sino ad agosto 2001. Due mesi dopo, la Legge n. 409/2001 ha introdotto in seno al Decreto l'art. 25 bis, con ulteriori ipotesi criminosi:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Con la riforma degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, entrata in vigore nell'aprile 2002, la lista dei reati presenti nel D.Lgs. in esame si è allungata sensibilmente, essendo stato introdotto l'art. 25-ter, che appunto recepisce e rimanda ai principali reati societari presenti nel Titolo XI del Libro V del codice civile.

Vi è poi l'art. 25-quater, inserito nel provvedimento dalla Legge n. 7/2003, con cui è stata ratificata ed eseguita la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento

del terrorismo, firmata a New York quattro anni prima. Detto articolo, a differenza delle disposizioni ad esso precedenti, non rimanda, facendone espressa menzione, a precise fattispecie delittuose, bensì rinvia ad una (sia pur circoscritta) categoria di illeciti penali, quelli aventi appunto finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, illeciti contenuti in diverse norme, sparse tra il codice penale e la normativa speciale ad esso complementare (artt. c.p. 270 bis - associazioni con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico -, 280 - attentato per finalità terroristiche o di eversione -, 289 bis - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione -; Legge 15/1980 - misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica -, etc).

E ancora, la L. 228/2003 ha introdotto ulteriori modifiche al Decreto Legislativo in esame, inserendo l'art. 25-quinques, avente in rubrica la dizione: "delitti contro la personalità individuale", in cui si rimanda alle seguenti, espresse disposizioni penalcodicistiche:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

Gli ulteriori più recenti interventi modificativi sono schematicamente i seguenti:

art. 24 – bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	inserito da: L del 18/03/2008 n. 48, art. 7
art. 25 – ter Reati societari.	modificato da: L del 28/12/2005 n. 262 art. 31 Ai sensi dell'art. 39, comma 5 L. 28 dicembre 2005 n. 262 le sanzioni pecuniarie previste dal citato articolo sono raddoppiate
art. 25 - quater – 1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.	inserito da: L del 09/01/2003 n. 7 art. 8
art. 25 – quinques - Delitti contro la personalità individuale.	modificato da: L del 06/02/2006 n. 38 art. 10
art. 25 – sexies - Abusi di mercato.	inserito da: L del 18/04/2005 n. 62 art. 9
art. 25 – septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.	inserito da: L del 03/08/2007 n. 123 art. 9
art. 25 – octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	inserito da: DLG del 21/11/2007 n. 231 art. 63

Per tutti gli ulteriori eventuali aggiornamenti, si fa espresso rinvio all'elenco dei reati presupposto riportato in allegato, completato con i riferimenti normativi e la descrizione dettagliata dei reati.

3 L'Associazione

3.1 Missione

L'Associazione Italiana per il Factoring, ente apolitico e senza fini di lucro, è stata costituita nel 1988 con l'intento di aggregare gli operatori di factoring e favorire uno sviluppo stabile e ordinato del mercato del factoring.

In quest'ottica, l'Associazione persegue alcuni fondamentali obiettivi, tramite lo svolgimento di attività istituzionali di seguito delineate:

- Collaborare con altri Enti, Associazioni, Istituzioni ed Organismi in genere, sia pubblici che privati, italiani o esteri, nella soluzione dei problemi interessanti il factoring;
- Svolgere attività di informazione, assistenza tecnica e consulenza a favore degli Associati, favorendone lo spirito di coesione ed il coordinamento;
- Compiere e promuovere attività di studio e di ricerca riguardanti il factoring, anche mediante pubblicazioni e convegni;
- Svolgere attività di indagine statistica e di produzione di risultati statistici riguardanti il mercato del factoring al fine di monitorare l'andamento del settore e contribuire alla diffusione della conoscenza dello stesso;
- Promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune fra gli Associati o fra essi e altri Enti, in Italia ed all'estero;
- Adempiere ai suoi compiti statuari, nell'interesse degli Associati, anche nei confronti della Commissione Europea ed in genere di Organizzazioni ed Istituzioni Internazionali, sia direttamente che attraverso appositi organismi;
- Formulare indirizzi di comportamento al fine di una autoregolamentazione della professione;
- Dirimere in via conciliativa contestazioni in atto o potenziali fra gli Associati e tra gli Associati e i terzi, o assumere incarichi che siano conferiti allo stesso fine;
- Promuovere e/o partecipare a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i propri Associati e la clientela;
- Svolgere in genere ogni attività utile per il conseguimento dei fini dell'Associazione.


3.2 Struttura

L'Associazione si compone dei seguenti organi, previsti dallo statuto (art. 7):

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio
- c) il Presidente e i Vice Presidenti
- d) il Comitato Esecutivo.
- e) il Collegio dei Revisori

Ai fini del raggiungimento delle finalità associative, l'Associazione si avvale anche dei seguenti organi:

- Segretario Generale
- Comitati Guida, commissioni tecniche e gruppi di lavoro
- Staff (Servizio Studi e Segreteria)



4 Il Modello Assifact

In considerazione del proprio ruolo istituzionale, l'Associazione ha sentito l'esigenza di assicurare la massima correttezza e trasparenza nel perseguimento dei propri obiettivi e di monitorare costantemente la regolarità della gestione che deve essere coerente con le finalità perseguite e estranea alla commissione dei reati previsti dal nostro ordinamento. Ciò al fine di tutelare l'immagine associativa e tutti gli interessi convergenti nell'Associazione (Associati, clienti e potenziali clienti del settore, Pubblica Amministrazione, dipendenti e terzi che vengano in contatto con l'Associazione).

Assifact, visti i contenuti della normativa esaminata nel presente documento (che ai sensi dell'art. 1 si applica anche alle associazioni prive di personalità giuridica) e tenuto conto della propria struttura e attività, è tenuta al rispetto di determinate norme comportamentali che derivano sia da generali principi deontologici che da specifiche disposizioni giuridiche. Per tale motivo, Assifact ha ritenuto opportuno procedere, pur essendo facoltativo, all'adozione di un **Modello di organizzazione e gestione**, come previsto dal D.Lgs. 231/01, accompagnato da un **Codice Etico**.

L'adozione del Modello da parte di Assifact non comporta solo l'eventuale esenzione della responsabilità amministrativa stabilito dalla Legge ma consente di sensibilizzare coloro che operano per conto di Assifact sull'importanza di conformarsi a comportamenti in linea con quanto imposto dalla vigente normativa ed ai principi deontologici a cui si Assifact si ispira.

Il presente Modello viene approvato ed adottato dal Consiglio di Assifact con esplicita delibera. In attuazione del presente Modello, il Collegio dei revisori assume, in relazione agli autonomi poteri di iniziativa e di controllo che gli sono attribuiti, l'incarico di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne ove necessario l'aggiornamento.

La scelta di attribuire al Collegio dei Revisori il ruolo di organo di controllo è conforme alle disposizioni del decreto 231/2001, come modificate dalla Legge di stabilità 2012, che consente l'attribuzione dei compiti di vigilanza direttamente a *"il sindaco, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione"* (art. 6 comma 4 bis) ed è coerente con dimensione dell'Associazione e la natura dell'attività svolta.

Il Consiglio, in quanto organo dirigente, dovrà ratificare le eventuali modifiche o integrazioni del Modello apportate dal Collegio dei Revisori in qualità di Organo di Vigilanza. E' peraltro riconosciuta al Presidente la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

Il Modello organizzativo dell'Associazione è stato impostato nell'ottica di un'effettiva compatibilità con la struttura associativa ed è pertanto dotato di un'adeguata elasticità, per consentire un'efficiente integrazione con l'operatività associativa, subendo all'occorrenza le dovute modifiche.

Nel successivo paragrafo si delinea la struttura associativa e per ogni organo vengono dettagliatamente definiti i compiti, i poteri, le responsabilità e il sistema di autorizzazioni e deleghe.

Assifact ha effettuato una mappatura delle proprie aree di attività, individuando quelle maggiormente esposte al rischio di compimento dei reati previsti dal decreto, ed ha provveduto alla conseguente definizione di ruoli e procedure al fine di:

- rendere consapevoli coloro che lavorano per Assifact sui rischi di commissione dei reati connessi allo svolgimento di particolari attività, nonché sulle conseguenze che i loro comportamenti possono rappresentare per l'immagine e la reputazione dell'Associazione ed il suo ruolo istituzionale;

- ribadire che l'Associazione condanna fortemente i comportamenti contrari alle disposizioni di legge vigenti ed ai principi etici affermati nel Codice etico e che cerca in tutti i modi di evitare e prevenire tali comportamenti.

4.1 Organi associativi: funzioni e le responsabilità

4.1.1 Assemblea

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione formato da tutti gli Associati. Ha potere di indirizzo generale e potere di controllo sull'attività amministrativa attraverso la nomina e la revoca dei Consiglieri, la discussione e l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, generalmente entro giugno in occasione dell'approvazione del bilancio.

I compiti dell'assemblea ordinaria, in base all'art. 8 dello statuto, sono i seguenti:

- a) fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
- b) nominare i membri del Consiglio previa fissazione del numero dei componenti (variabile fra nove e ventitre);
- c) nominare il Collegio dei Revisori;
- d) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio;
- e) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiude al 31 marzo di ogni anno.
- f) Nominare uno o più Presidenti onorari, su proposta del Consiglio;
- g) decidere sul ricorso avverso la delibera del Consiglio che dispone l'esclusione di un'Associata dall'Associazione (art. 6 statuto).

Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento o comunque cessazione dell'Associazione sono deliberabili solo dall'Assemblea straordinaria.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in apposito verbale assembleare sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, il quale è nominato di volta in volta dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

Lo Statuto associativo, a cui si fa rinvio, definisce le modalità per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle delibere.

4.1.2 Consiglio

Il Consiglio di Assifact è l'organo amministrativo nominato dall'Assemblea con competenze di gestione, amministrazione e rappresentanza dell'Associazione; è investito di tutti i poteri necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, anche determinandone la programmazione economica, e per il raggiungimento dei fini statutari secondo le prescrizioni dello Statuto.

Fra le competenze del Consiglio si rileva quella di adottare ed efficacemente attuare il Modello di organizzazione e gestione dell'Associazione.

I componenti del Consiglio, in un numero variabile fra nove e ventitre (art. 11 statuto), sono scelti fra gli Associati, presso cui ricoprono incarichi di amministratori o dirigenti. La nomina è condizionata all'accettazione del presente Modello di organizzazione e gestione e del Codice etico.

Il Consiglio rimane in carica tre anni.

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea, convocata dai Consiglieri rimasti in carica, dovrà procedere alle nuove nomine.

I compiti di esclusiva competenza del consiglio sono i seguenti:

- a) formulare gli indirizzi operativi e di comportamento cui gli Associati devono attenersi nello svolgimento della loro attività e, fra l'altro, elaborare regole generali di comportamento riguardanti rapporti fra Associati, nel rispetto di una leale e corretta concorrenza commerciale;
- b) presentare un rapporto almeno annuale sulla propria attività e sull'andamento generale dei mercati del factoring;
- c) nominare tra i suoi membri il Presidente e i Vice Presidenti, determinando i loro poteri;
- d) designare, trascorsi due esercizi dalla nomina del Presidente, colui che rivestirà tale carica nel triennio successivo a quello in corso;
- e) nominare il Direttore o il Segretario Generale dell'Associazione, determinandone i poteri;
- f) decidere sull'ammissione degli Associati e stabilirne l'eventuale categoria, senza possibilità di appello;
- g) deliberare in ordine alla esclusione di Associati in caso di inadempienza nel versamento dei contributi associativi; inadempimento degli obblighi posti a carico degli Associati a norma dell'Articolo 5⁷ dello statuto; altre gravi e motivate ragioni;
- h) predisporre il bilancio preventivo dell'Associazione, nonché quello consuntivo;
- i) proporre all'Assemblea la nomina di uno o più Presidenti onorari.

Al Consiglio sono attribuite anche altre funzioni che esso può delegare al Comitato Esecutivo, delimitando l'ampiezza della delega:

⁷ Gli Associati sono tenuti a:

1. adempiere agli obblighi imposti dallo Statuto o dagli organi della Associazione in conformità allo Statuto;
2. collaborare per il conseguimento degli scopi della Associazione;
3. attenersi a quanto previsto dal modello generale di organizzazione e di gestione e dal codice etico dell'Associazione nonché a criteri di comportamento fissati in via generale dagli organi dell'Associazione;
4. collaborare nella fornitura di notizie e dati che dovessero essere loro richiesti dagli organi della Associazione sulla loro attività. Gli Associati Ordinari, esclusi quelli che svolgono prevalentemente l'attività di acquisto crediti nell'ambito del gruppo di appartenenza, sono altresì tenuti ad aderire al DAP "Database delle Abitudini di Pagamento" ed ai relativi adempimenti. Gli Associati Ordinari esclusi al dettato precedente e gli Associati Corrispondenti hanno la facoltà di aderire al DAP. Se esercitano tale facoltà, essi assumono il medesimo impegno di partecipare al DAP ed ai relativi adempimenti degli Associati Ordinari di cui al dettato precedente;

- a) trattare le questioni di interesse comune degli Associati;
- b) deliberare su iniziative da assumere nell'interesse generale della Associazione per gli scopi della medesima;
- c) stabilire l'eventuale organico dei dipendenti della Associazione;
- d) trasferire gli uffici della sede nell'ambito della stessa città nonché istituire sedi e uffici anche in altre città.
- e) deliberare l'eventuale passaggio di categoria di un'Associata.
- f) stabilire il contributo di ammissione che sono tenuti a versare nuovi Associati al momento in cui entrano a far parte dell'Associazione.

Il Consiglio può delegare l'espletamento di particolari incarichi e/o lo studio di determinate questioni ai suoi membri, a speciali commissioni o a terzi.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti.

4.1.3 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale di fronte ai terzi.

La carica di Presidente ha una durata di tre anni ed è consentita una sola rielezione consecutiva.

Il Presidente dell'Associazione convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio e il Comitato Esecutivo.

Ha il compito di convocare l'Assemblea, anche su indicazione del Consiglio quando questo lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta gli Associati Ordinari o Corrispondenti, come stabilito dall'art. 8 dello statuto.

Il Presidente convoca il Consiglio, oltre che su propria iniziativa, anche qualora ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri.

Il Presidente vigila sulla regolarità delle votazioni per la nomina dei Consiglieri e ne accerta i requisiti di eleggibilità.

Può comparire in giudizio e promuovere azioni in qualunque sede e grado, anche in sede di ingiunzione, revocazione e cassazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

4.1.4 Vice Presidenti

I Vice Presidenti hanno il compito di presiedere le Commissioni Tecniche e fungere da collegamento fra le Commissioni ed il Consiglio, informando la Commissione circa le decisioni assunte ed i temi da approfondire attribuiti dal Consiglio e riferendo al Consiglio sull'andamento dei lavori delle Commissioni.

I Vice Presidenti sono al massimo cinque, scelti fra i membri del Consiglio. La carica di Vice Presidente ha una durata di tre anni ed è consentita la rielezione.

Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce nelle funzioni il Presidente in caso di sua assenza o impedimento (es. presiede l'Assemblea)

4.1.5 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, scelti fra i candidati presentati dagli Associati e nominati dall'Assemblea ogni tre anni.

La nomina è condizionata all'accettazione del presente Modello di organizzazione e gestione e del Codice etico.

In ragione agli autonomi poteri di iniziativa e di controllo che gli sono attribuiti e dell'assenza di compiti operativi e gestionali attribuiti al Consiglio e al Comitato Esecutivo, al Collegio dei Revisori è attribuita la funzione di organo di controllo ai sensi del D.lgs. 231/01.

Il Collegio dei Revisori è pertanto incaricato di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne ove necessario l'aggiornamento, portando le eventuali variazioni in Consiglio per la ratifica.

Il Collegio dei Revisori si riunisce generalmente tre volte all'anno, di cui una nel mese precedente la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio. La convocazione è curata dal Presidente del Collegio, ossia il Revisore più anziano di età.

I Revisori svolgono le seguenti funzioni:

- ☞ curano il controllo delle spese;
- ☞ sorvegliano la gestione amministrativa dell'Associazione;
- ☞ controllano il prospetto di bilancio predisposto dal Consiglio e lo accompagnano con una propria relazione.

I Revisori hanno la facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Collegio dei Revisori approva la delibera dei Consiglieri rimasti in carica con cui si procede alle sostituzioni.

Il Collegio dei Revisori non riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione e direzione dell'Associazione e non è dotato di autonomia finanziaria.

4.1.6 Comitato Esecutivo

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo per la gestione e amministrazione ordinaria di Assifact.

Al Comitato Esecutivo sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione, con esclusione dei poteri che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio.

Al Comitato Esecutivo sono comunque attribuiti dal Consiglio i seguenti poteri:

- a) dare esecuzione alle direttive di politica associativa indicate dall'Assemblea, dal Consiglio, nonché alle loro deliberazioni;
- b) formulare proposte agli Organi sociali competenti; in particolare sottoporre al Consiglio tutti gli argomenti ritenuti rilevanti per l'attività associativa, l'adempimento dei compiti statutari ed il conseguimento dei fini dell'Associazione;
- c) sovrintendere alla gestione corrente degli affari sociali;
- d) deliberare l'apertura di conti correnti, la richiesta di linee di credito e garanzie in euro ed in divisa estera, nel rispetto delle strategie associative;
- e) deliberare garanzie e cauzioni a favore di terzi, se strettamente funzionali all'oggetto sociale dell'Associazione;
- f) deliberare per la realizzazione della programmazione economica determinata dal Consiglio, nonché deliberare per spese non previste dalla stessa per un importo unitario non eccedente i limiti fissati dal Consiglio con apposita delibera;
- g) sovrintendere all'operato del Segretario Generale dell'Associazione per quanto riguarda il funzionamento e la direzione dei singoli uffici e servizi dell'Associazione medesima, provvedendo a quanto necessario ed opportuno allo scopo;
- h) nell'ambito delle direttive del Consiglio e su proposta del Segretario Generale, assumere i dipendenti dell'Associazione, esclusi i Dirigenti, nonché, per tutti i dipendenti, stabilire stipendi e le altre condizioni di impiego ed adottare provvedimenti di carriera e disciplinari, nel rispetto degli accordi sindacali in vigore, salvo il licenziamento;
- i) conferire procure per singoli atti o determinate categorie di atti, anche a terzi estranei all'Associazione.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Nei casi di particolare urgenza, di cui al comma 8 dell'articolo 15 dello Statuto, il Comitato provvede alle deliberazioni necessarie, con l'obbligo di sottoporre per ratifica le decisioni assunte alla prima riunione del Consiglio.

Il Comitato Esecutivo, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, è composto, oltre che dal Presidente e dai Vice Presidenti, da un numero di Consiglieri, nominati dal Consiglio, pari a tre, da colui che ha rivestito la carica di Presidente nel triennio precedente e da colui che è stato designato come successore nella carica di Presidente.

Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario.

4.1.7 Segretario Generale

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio con l'obiettivo di garantire l'operatività dell'Associazione e espletare le varie funzioni amministrative della vita associativa.

La nomina è condizionata all'accettazione del presente Modello di organizzazione e gestione e del Codice etico.

Il Presidente ha cura di formalizzare il relativo contratto di collaborazione determinandone le condizioni che devono prevedere un emolumento annuo concordato con il Consiglio e il rimborso delle spese sostenute.

Al Segretario Generale dell'Associazione sono conferiti dal Consiglio i seguenti compiti e poteri:

- a) provvede alla gestione operativa dell'Associazione, in conformità alle direttive del Presidente, con diritto alla firma di tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Nei limiti dei propri poteri di ordinaria amministrazione, rilascia deleghe e procure ad eventuali dipendenti dell'Associazione ed a terzi estranei;
- b) attiva e mantiene i rapporti utili all'attività ed agli scopi dell'Associazione con Enti, Associazioni, Istituzioni e Organismi vari, rappresentando l'Associazione medesima negli organismi nei quali ne sia richiesta la partecipazione, d'intesa con il Presidente e il Consiglio;
- c) provvede all'amministrazione ordinaria del patrimonio dell'Associazione e compie ogni atto conservativo e cautelativo del patrimonio medesimo, sottoscrivendo pertanto ogni atto o contratto richiesto per aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, utilizzando le disponibilità attive, per importi unitari non eccedenti i limiti fissati dal Consiglio, riscuotendo somme di denaro, titoli di credito e valori, con facoltà di darne quietanza e discarico ed effettuando versamenti sui conti correnti intestati all'Associazione;
- d) in conformità alle direttive del Presidente, mantiene rapporti e coordina l'attività dei terzi ai quali il Consiglio affida particolari incarichi;
- e) mantiene i rapporti con gli Associati, il Consiglio, il Collegio dei Revisori, d'intesa e su istruzioni del Presidente;
- f) coordina l'attività delle Commissioni attivate e nominate dal Consiglio, partecipando, qualora ne ravvisi l'opportunità, ai relativi lavori;
- g) partecipa senza voto deliberativo alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Collegio dei Revisori;
- h) è responsabile della predisposizione del rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e sull'andamento del mercato, d'intesa con il Presidente e il Consiglio;
- i) è responsabile, d'intesa col Presidente, dell'attività di studio, ricerca e formazione promossa dall'Associazione, ancorché affidata a terzi;
- j) è responsabile dell'attività di informazione, assistenza tecnica e consulenza a favore degli Associati, ancorché affidata a terzi, in conformità alle direttive del Presidente;
- k) partecipa alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- l) istruisce le domande di adesione e le pratiche di esclusione alla/dalla Associazione, da sottoporre a delibera del Consiglio;
- m) formula proposte in merito all'attività dell'Associazione;
- n) coordina il lavoro degli eventuali dipendenti e collaboratori esterni dell'Associazione;
- o) dà esecuzione con le modalità più idonee alle deliberazioni dell'Assemblea, del Presidente, del Consiglio, qualora lo riguardino ai sensi dei compiti suddetti.

Per lo svolgimento dei propri compiti il Segretario Generale può avvalersi, previa delibera del Consiglio su sua proposta, di personale delle società associate e di terzi.

Il Segretario Generale svolge la funzione di direzione e vigilanza dei dipendenti che compongono lo staff associativo e degli eventuali collaboratori di cui decide di avvalersi.

Nell'ambito dei compiti sopra descritti, il Segretario Generale ha facoltà di sottoscrivere tutti gli atti e contratti richiesti, senza che possa essergli eccepito difetto o carenza di poteri.

4.1.8 Commissioni Tecniche

Le Commissioni Tecniche dell'Associazione sono strumenti operativi costituiti per il raggiungimento degli scopi statutari. In particolare hanno il compito di produrre studi, ricerche e documenti riguardanti il factoring al fine di consentire uno stabile sviluppo del settore, formalizzare indirizzi di comportamento al fine di una autoregolamentazione della professione e collaborare nella ricerca delle soluzioni dei problemi interessanti il factoring.

Le Commissioni tecniche sono nominate dal Consiglio.

L'attività delle Commissioni è disciplinata da un apposito regolamento a cui si fa rinvio.

Nell'ambito delle Commissioni tecniche possono costituirsi gruppi di lavoro per l'esame di specifiche tematiche.

L'attività dei Gruppi di lavoro è disciplinata da un apposito regolamento a cui si fa rinvio.

Le Commissioni Tecniche e i Gruppi di lavoro non rivestono funzioni di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione dell'Associazione e non sono dotati di autonomia finanziaria.

I partecipanti alle Commissioni non svolgono alcuna attività assimilabile al rapporto di lavoro subordinato, nemmeno quando prendono parte ad iniziative in rappresentanza dell'Associazione cui seguono eventuali rimborsi spese.

4.2 CONTROLLO

Il controllo su Assifact è esercitato dal Collegio dei Revisori che, oltre a monitorare le spese e sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione, accerta lo svolgimento effettivo dei compiti associativi definiti nel Modello di organizzazione sopra descritto e il rispetto delle normative vigenti.

In tal senso, il Collegio dei Revisori è munito dei poteri necessari per l'adeguamento del Modello di organizzazione e gestione, stabilendo altresì le procedure di controllo utili ai fini dell'attività di monitoraggio, aggiornamento e verifica del Modello stesso.

Il Collegio è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed è chiamato in particolare a svolgere le seguenti funzioni:

- vigilanza sulla reale efficacia ed effettività del Modello, in relazione anche alla struttura associativa, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- verifica periodica in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti e formulazione di eventuali proposte di aggiornamento;

- implementazione del necessario aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Le funzioni elencate si traducono nello svolgimento delle seguenti attività:

- ☞ Proporre iniziative di formazione e diffusione per far conoscere i contenuti del Modello organizzativo e del Codice etico; la gestione di tali iniziative è affidata al Segretario Generale.
- ☞ Impostare procedure di svolgimento delle attività associative.
- ☞ Verificare periodicamente l'aggiornamento della mappature delle attività a rischio.
- ☞ Effettuare periodiche verifiche mirate su determinate operazioni potenzialmente a rischio di reato. E' fatto salvo il principio per cui per tali determinate operazioni il Consiglio deve essere costantemente informato con adeguata documentazione.
- ☞ Raccogliere tutte le segnalazioni, anche informali o ufficiose, relative a violazioni o sospette violazioni del Modello, alla commissione dei reati o a comportamenti non in linea con le regole etiche di condotta promosse dall'Associazione e valutarle.
- ☞ Condurre le indagini interne per l'accertamento di violazioni del presente Modello o del Codice etico.
- ☞ Valutare le violazioni e deliberare gli eventuali provvedimenti.

Il Collegio, nello svolgimento della funzione di organo di controllo, deve assicurare continuità d'azione.

Periodicamente, il Collegio predispone un rapporto che evidenzia le attività di controllo svolte, le eventuali criticità del Modello e le proposte di modifica.

Nell'ambito del Modello associativo, il Collegio dei Revisori svolge, in tema di controllo, un ruolo fondamentale, stante la quasi esclusiva possibilità che i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 si realizzino nelle aree di attività che implicano la gestione di risorse finanziarie.

4.3 TIPOLOGIA DEI REATI

Nel catalogo dei reati presupposto, allegato e parte integrante del presente documento, si riportano le fattispecie di reato previste, alla data di stesura e successivo aggiornamento del presente Modello, dal D.lgs. 231/01 ai fini della responsabilità amministrativa dell'Associazione (art. 24 e ss.).

Il catalogo dei reati con la relativa definizione è prodromico all'analisi dell'attività associativa e alla mappatura delle attività di rischio e consente di individuare i reati che potenzialmente possono essere posti in essere dai soggetti operanti per Assifact, autonomamente o in concorso con terzi, nell'interesse o comunque a vantaggio dell'Associazione.

Si sono riprodotti gli articoli codicistici richiamati dal decreto per le fattispecie delittuose contemplate e, ove ritenuto necessario, sono stati parafrasati e commentati.

Preme segnalare che i reati di cui all'art. 25-ter, per la semplice considerazione che la dizione in rubrica ("reati societari"), e la stessa lettera della norma (*"In relazione ai reati societari... se commessi nell'interesse della società..."*, ex c. 1), sembrano vincolare a questa parte della normativa esclusivamente enti qualificati, quali appunto le società. Pertanto ad Assifact, in quanto associazione non riconosciuta e senza fini di lucro, non si applica, per la redazione del bilancio, la normativa societaria.

Per i singoli reati elencati e descritti nell'allegato catalogo, si riporta l'indicazione del livello di rischio accadimento (assente, basso, medio, alto) nell'ambito dell'attività associativa. In relazione al crescere del livello di rischio si rende necessario prevedere presidi specifici per l'attività/funzione associativa interessata.

In linea generale, si osserva che nessuno dei reati attualmente contemplati dal decreto presenta la caratteristica di peculiarità nell'ambito dell'attività associativa ossia il rischio di verifica in ragione della specifica attività svolta dall'ente. Si tratta invece di reati generali non connessi, se non in modo occasionale, allo svolgimento del ruolo istituzionale di Assifact e per tale motivo non riconducibili a specifiche aree di attività. Questo comporta l'adozione di un Modello organizzativo generale che richiama i principi di correttezza e probità nei comportamenti dei soggetti, apicali e subordinati, che operano per l'Associazione.

In conformità a quanto sopra espresso, l'Associazione fa espresso divieto ai soggetti per essa operanti di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato elencate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere situazioni di conflitto di interessi nei confronti della PA.

Analizzando qui solo alcuni dei reati presenti nel catalogo si osserva che i reati del codice penale ex art. 25-bis D.Lgs. 231/2001, riguardanti falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo, si inquadrano tutti nel contesto della tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

Si tratta di ipotesi delittuose non strettamente collegate alla tipica e specifica attività svolta dall'Associazione e in essa difficilmente configurabili, soprattutto in considerazione del fatto che Assifact non gestisce importi rilevanti dei valori in oggetto (la gestione della liquidità Associativa è svolta quasi esclusivamente tramite il sistema bancario).

L'Associazione, tuttavia, condanna i comportamenti ivi contemplati e promuove al proprio interno la diffusione dei valori di onestà, correttezza, buona fede e rispetto della legge e dei regolamenti, anche tramite la divulgazione del proprio Codice etico. Non sono invece, per le ragioni sopra esposte, previste specifiche procedure di gestione del rischio di commissione di questa fattispecie di reati, proprio per la difficoltà di inquadrarlo in una specifica area di attività associativa.

L'art. 25-quater riguarda i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. E' assai remota la possibilità che i reati previsti dal art. 25-quarter possano essere compiuti dai soggetti operanti per Assifact nell'interesse o comunque a vantaggio

dell'Associazione. Si ritiene che questa tipologia di reato, condannata da Assifact e in contrasto con l'etica diffusa dall'Associazione, sia compiuta nell'esclusivo interesse del reo. L'Associazione ritiene tuttavia doveroso contrastare i reati in oggetto sia tramite una diffusa comunicazione del Codice etico che attraverso il monitoraggio della gestione delle proprie risorse finanziarie per evitare che l'Associazione diventi possibile strumento di promozione di tali reati.

L'art. 25-quinquies riguarda i reati contro la persona individuale ossia le attività illecite legate alla tratta delle persone e alla pedopornografia.

Anche per questi reati valgono le considerazioni svolte per il punto precedente; questo genere di reati può riguardare Assifact soltanto qualora si sostenga il coinvolgimento diretto di suoi dipendenti o funzionari negli stessi e l'interesse alla loro commissione da parte dell'Associazione, o l'apporto ad essa di un diretto vantaggio, in conseguenza appunto del fatto criminoso. Come si può ben vedere, allora, se lette in tal chiave e se riferite ad Assifact, le previsioni appaiono alquanto improbabili.

Si ritiene che questa tipologia di reato, condannata da Assifact e in contrasto con l'etica diffusa dall'Associazione, sia compiuta nell'esclusivo interesse del reo. L'Associazione ritiene tuttavia doveroso contrastare i reati in oggetto sia tramite una diffusa comunicazione del Codice etico che attraverso il monitoraggio della gestione delle proprie risorse finanziarie per evitare che l'Associazione diventi possibile strumento di promozione di tali reati.

4.4 MAPPATURA DEI RISCHI E MODALITA' DI GESTIONE

Sulla base della precedente analisi dei reati che i soggetti operanti per Assifact possono porre in essere, autonomamente o in concorso con terzi, da cui è emerso che determinati reati difficilmente possono essere commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Associazione, Assifact ha proceduto al compimento di una dettagliata analisi delle attività svolte e delle dinamiche operative e all'individuazione delle aree a rischio (mappatura dei rischi), intendendosi per queste ultime le aree di attività che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato.

In tal senso si è proceduto ad una rilevazione e mappatura dei rischi riscontrati con specifico riferimento alle attività effettivamente svolte ed alle funzioni di fatto esercitate dagli organi associativi, rilevando che l'attività associativa è generalmente poco esposta alla commissione dei reati di specie in quanto non caratterizzata da frequenti contatti con la Pubblica Amministrazione (se non destinati ad iniziative di studio e approfondimento in materia di factoring) o svolgimento di attività in favore o per conto della PA o richiesta di finanziamenti o contributi pubblici, presupposto fondamentale per la commissione dei reati di riferimento.

Tale analisi ha comunque evidenziato quali attività siano in maggior misura esposte alla commissione dei reati indicati dalla Legge. Le macro-aree di attività individuate sono:

- a)** la gestione amministrativa, finanziaria e contabile necessaria alla conduzione dell'Associazione;
- b)** la gestione dei rapporti con Pubblica Amministrazione, Istituzioni e Organismi pubblici;

Le modalità di gestione del rischio da parte dell'Associazione si sviluppano su più livelli.

La prima attività di prevenzione al compimento dei reati nell'ambito associativo è collegata alla formazione e diffusione della conoscenza del Modello di organizzazione e gestione. Come già definito in precedenza, la gestione di tali attività è affidata al Segretario Generale e potrà articolarsi nei seguenti punti:

- Informativa dell'esistenza del Modello e del Codice etico nella lettera di assunzione o di nomina.
- Presentazione del presente Modello di organizzazione e gestione e del Codice etico ai neo assunti o neo incaricati.
- Presentazione del sistema disciplinare applicato per il mancato rispetto del Modello.
- Note interne di aggiornamento.

Dalla fase di diffusione della cultura associativa derivano per i soggetti operanti per Assifact alcuni doveri. Essi devono segnalare al Consiglio di Assifact all'Organo di Vigilanza, anche informalmente e ufficiosamente, ogni violazione o sospetto di violazione del presente Modello.

Il Consiglio OdV deve inoltre essere informato di:

- tutti i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da altra autorità relativi allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati nel decreto.
- richieste di assistenza legale da parte di soggetti operanti per Assifact in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati contemplati nel decreto.
- provvedimenti disciplinari e sanzioni irrogate.

Passando da previsioni di livello generale a previsioni specifiche riferite alle aree di attività individuate, si riportano di seguito le procedure definite per lo svolgimento delle attività in questione, evidenziando che l'Associazione vuole in particolare evitare gestioni improprie delle proprie risorse finanziarie.

4.4.1 La gestione amministrativa, finanziaria e contabile necessaria alla conduzione dell'Associazione.

Come già accennato l'Associazione non ha finalità di lucro e pertanto ha una ridotta movimentazione finanziaria, legata soprattutto alla gestione ordinaria (riscossione quote associative, pagamento costi vari di gestione).

Assifact presenta anche una parte di gestione commerciale, legata essenzialmente alla divulgazione di materiale informativo sul factoring e alla erogazione di corsi formazione, per la quale è comunque riconosciuta una pratica contabile semplificata.

La Gestione amministrativa e contabile segue una specifica procedura cui si fa rinvio, tenendo conto che Assifact, data la struttura essenziale, si avvale della collaborazione di un professionista esterno per la tenuta delle scritture contabili e la predisposizione della documentazione ai fini fiscali.

Ogni operazione dovrà essere adeguatamente supportata a livello documentale affinché si possa procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ne ha autorizzato l'esecuzione.

Il primo livello di controllo avviene tramite il professionista esterno che segnala eventuali discordanze fra la documentazione registrata (fatture, notule, ecc.) e i movimenti bancari. Il secondo livello di controllo viene effettuato dal Collegio dei Revisori, come statutariamente previsto.

Il Consiglio di Assifact può effettuare i controlli che ritiene opportuni, anche in considerazione della rilevanza delle operazioni svolte, per controllare eventuali anomalie nella gestione finanziaria.

La partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni e contributi da parte di organismi pubblici, deve essere deliberata dal Consiglio, il quale verifica anche la presenza dei requisiti richiesti, precisa le finalità a cui i fondi sono destinati e nomina un responsabile dell'operazione.

Le dichiarazioni rese a organismi pubblici ai fini dell'ottenimento delle erogazioni devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e documentabili.

La richiesta del finanziamento deve essere firmata dal Presidente.

Il responsabile dell'operazione deve predisporre una scheda da cui risulta la richiesta del finanziamento, la descrizione dell'operazione, la PA di riferimento, lo stato di avanzamento dell'operazione, la destinazione del finanziamento e l'esito della richiesta.

In caso di ottenimento delle erogazioni, il responsabile dell'operazione deve predisporre un rendiconto, sempre aggiornato, dell'impiego delle somme ottenute che deve essere trasmesso al Consiglio con periodicità mensile.

4.4.2 La gestione dei rapporti con Pubblica Amministrazione, Istituzioni e Organismi pubblici

I rapporti fra Assifact e le Pubbliche Istituzioni sono generalmente riconducibili ad attività di comune ricerca di soluzioni a problemi interessanti il factoring, definizione della normativa destinata agli operatori del settore e, più ampiamente, analisi, ricerche e approfondimenti riguardanti il factoring.

Sebbene tali attività non appaiono idonee alla commissione dei reati previsti, è comunque prevista la regolare informativa al Consiglio, tramite comunicazione ad hoc per gli argomenti ritenuti maggiormente rilevati ovvero nel corso delle riunioni pianificate a calendario.

Il coordinamento di suddette attività è affidato al Segretario Generale.

Altre tipologie di rapporti intrattenuti con la PA per scopi diversi da quelli istituzionali, quali ad esempio richieste di permessi, ispezioni, avvio di indagini, verifiche fiscali, devono essere tempestivamente comunicate al Consiglio che delibera la procedura da seguire nello specifico caso e il soggetto incaricato a svolgerla.

Con riferimento ai rapporti con rappresentanti della PA, è comunque fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal Codice etico;
- accordare vantaggi di altra natura.

Il Consiglio e il Collegio dei Revisori effettuano controlli particolareggiati dei flussi finanziari associativi per monitorare l'utilizzo lecito delle risorse.

4.5 SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente Modello di organizzazione e gestione, oltre a definire specifici protocolli di esecuzione delle attività associative, vuole ribadire che l'Associazione condanna ogni comportamento illecito ovvero in contrasto con i principi contenuti nel Codice etico.

L'efficacia del Modello viene garantita, oltre che attraverso il controllo preventivo, introducendo il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello stesso, e della normativa in esso richiamata, e del Codice etico.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'eventuale avvio di un procedimento penale e dall'esito dello stesso.

4.5.1 Misure nei confronti dei dipendenti – soggetti in posizione subordinata

Esiste un regolamento associativo del personale che contempla un sistema disciplinare, compatibile con le previsioni dello Statuto dei Lavoratori (Legge 30 maggio 1970, n. 300) e del CCNL, reso noto ai dipendenti tramite affissione negli uffici associativi.

Per tale sistema disciplinare è stata prevista l'integrazione per tener conto delle previsioni del D.Lgs. 231/01.

“COMUNICAZIONE AL PERSONALE

...

In relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e in particolare ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera b),

i lavoratori/lavoratrici che incorrono nella violazione degli obblighi ivi previsti sono soggetti a sanzioni disciplinari – oggettivamente e soggettivamente correlate alla gravità dell'infrazione – ai sensi delle norme di legge e contrattuali, del Modello di organizzazione e gestione e del Codice etico adottato dall'associazione – e nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti nel presente codice disciplinare.”

4.5.2 Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale

Nel verbale assembleare o consigliare attestante la nomina e nel contratto di incarico (per il Segretario Generale) o nelle lettera di nomina (per le altre cariche associative) - ovvero nell'integrazione di questi ultimi documenti - si esplicita la rilevanza dell'inadempimento nelle materie oggetto del D.Lgs. 231/01 ai fini di una anticipata (e giustificata) risoluzione del rapporto ovvero dell'adozione di altre possibili sanzioni. La validità di una siffatta clausola presuppone che si sia acquisito il consenso dell'interessato.

La clausola citata dovrà fare riferimento alla natura fiduciaria del rapporto ed alla estrema gravità delle violazioni in questione, la cui conseguenza, sul piano disciplinare, non può che essere quella di una anticipata (ed immediata) risoluzione del rapporto.

Verbale assembleare o consigliare

“ ...

I soggetti di cui sopra, chiamati a ricoprire [per il Segretario Generale] / eletti a cariche sociali [per le altre cariche associative], sono informati della gravità delle violazioni nelle materie oggetto del D.Lgs. 231/01 recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e sono consapevoli del fatto che l'effettivo insediamento ed il conseguente esercizio delle funzioni di cui sono stati incaricati, sono subordinati alla accettazione del Modello di organizzazione e gestione e del Codice etico associativo.

Essi sono altresì consapevoli che, in considerazione del ruolo istituzionale dell'Associazione e della natura del rapporto, eventuali violazioni degli obblighi scaturenti dalla normativa citata, dal Modello di organizzazione e gestione e dal Codice etico comportano la decadenza dalla carica e la risoluzione del rapporto [quest'ultima previsione vale solo per il Segretario Generale].”

Contratto di incarico (per il Segretario Generale) o lettera di nomina (per le altre cariche associative)

“ ...

Con l'occasione Le ricordiamo la gravità delle violazioni nelle materie oggetto del D.Lgs. 231/01 recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e che l'effettivo insediamento ed il conseguente esercizio delle funzioni di cui è stato incaricato, sono subordinati alla Sua formale accettazione del Modello di organizzazione e gestione e del Codice etico associativo, mediante sottoscrizione della presente e rinvio alla Segreteria Assifact.

Le ricordiamo altresì che, in considerazione del ruolo istituzionale dell'Associazione e della natura del rapporto, eventuali violazioni degli obblighi scaturenti dalla normativa citata, dal Modello di organizzazione e gestione e dal Codice etico comportano la decadenza dalla carica e la risoluzione del rapporto [quest'ultima previsione vale solo per il Segretario Generale].

...”

4.5.3 Misure nei confronti dei fornitori, collaboratori esterni e consulenti

Ogni comportamento in contrasto con il presente Modello e con il Codice etico che può comportare la commissione degli illeciti sanzionati dal decreto 231/01 può determinare, secondo quanto previsto dalla specifica clausola sotto riportata inserita nel contratto o nella lettera di incarico, la risoluzione del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora tale comportamento comporti danni per l'Associazione.

Contratto o lettera d'incarico

“ ...

In relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, ogni violazione degli obblighi previsti nel citato decreto, nel Modello di organizzazione e gestione e nel Codice etico adottati da Assifact può comportare la risoluzione del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora tale comportamento comporti danni per l'Associazione.

Il soggetto dichiara di aver preso visione del Modello di organizzazione e gestione e del Codice etico adottati da Assifact e disponibili sul sito di ~~codesta~~ questa associazione (www.assifact.it).

...”

SEZIONE 2

PROCEDURA ASSIFACT

CONTABILITA' ASSOCIATIVA

Tutti i documenti riguardanti le informazioni economiche e finanziarie nonché le scritture contabili dell'Associazione devono:

- ☞ rispondere ai principi di veridicità, accuratezza e completezza dei dati;
- ☞ essere tenuti secondo le prescrizioni della normativa vigente e delle procedure associative;
- ☞ essere ordinati secondo criteri che ne consentano un agevole ritrovamento e consultazione e una puntuale ricostruzione dell'operazione cui si riferiscono.

In particolare:

- ☞ è fatto divieto di inserire voci ingannevoli o false;
- ☞ chiunque venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni o scarsa accuratezza nella gestione della contabilità e della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, è tenuto a darne immediata notizia al Segretario Generale o, qualora ciò non fosse possibile per motivi di opportunità, direttamente al Consiglio di Assifact;
- ☞ ogni dipendente è altresì tenuto a fornire al Collegio dei Revisori e al Consiglio di Assifact ogni informazione economico-finanziaria acquisita e/o conosciuta nell'ambito dello svolgimento del proprio incarico, in maniera puntuale, chiara, corretta e senza elusioni.

Il Collegio dei Revisori verifica la veridicità delle registrazioni contabili e la loro conformità alle disposizioni del codice civile, delle norme tributarie e della normativa di riferimento.

In considerazione della struttura semplificata, Assifact si avvale della collaborazione di un professionista esterno per la tenuta delle scritture contabili e la predisposizione della documentazione ai fini fiscali. Il professionista esterno è responsabile della tenuta e della custodia dei libri contabili.

Tutti gli acquisti/spese eseguiti dall'Associazione devono essere autorizzati dal Segretario Generale e, per valori superiori a ~~5.164~~ 10.000 euro, dal Comitato Esecutivo⁸ o dal Consiglio di Assifact, nella persona del Presidente.

La prassi attualmente seguita per la rilevazione delle varie attività associative è la seguente:

⁸ Per spese non previste dalla programmazione economica determinata dal Consiglio, il Comitato Esecutivo può autorizzare fino ad un importo massimo di 26.000 euro.

- Vendita prodotti associativi (es. pubblicazioni, manuali, corsi) e prestazione di servizi (es. corsi di formazione)
 - ☞ Al momento della ricezione del modulo d'ordine o della fruizione del servizio, il dipendente incaricato emette la fattura.
 - ☞ Alla fine del mese di riferimento, copia delle fatture viene inviata al professionista esterno per la registrazione.
- Richiesta anticipi delle quote associative:
 - ☞ Il Consiglio delibera la richiesta di anticipi delle quote associative dell'anno.
 - ☞ Il dipendente incaricato, su richiesta del Segretario Generale, emette le lettere di richiesta da indirizzare alle singole Associate che pagheranno a ricevimento della lettera.
 - ☞ Il dipendente incaricato spunta le contabili bancarie per accertare l'avvenuto pagamento per l'importo richiesto.
 - ☞ Alla fine del mese di riferimento, copia delle contabili viene inviata al professionista esterno per la registrazione.
- Richiesta delle quote associative:
 - ☞ L'Assemblea approva il bilancio preventivo e delibera l'ammontare delle quote associative dell'anno.
 - ☞ Il dipendente incaricato, su richiesta del Segretario Generale, emette le lettere di richiesta delle quote associative (o richiesta conguaglio, se nell'anno il Consiglio ha deliberato la richiesta di anticipi) da indirizzare alle singole Associate che pagheranno a ricevimento della lettera.
 - ☞ Il dipendente incaricato spunta le contabili bancarie per accertare l'avvenuto pagamento per l'importo richiesto.
 - ☞ Alla fine del mese di riferimento, copia delle contabili viene inviata al professionista esterno per la registrazione.
- Ripartizione fra le Associate dei costi per il ricorso a Consulenti Esterni:
 - ☞ Il Consiglio approva il ricorso ai Consulenti Esterni per specifiche problematiche interessanti il factoring.
 - ☞ Il Segretario Generale, di concerto con la Commissione Tecnica Assifact competente per materia, sceglie ed incarica il Consulente Esterno.
 - ☞ Salvo diversa determinazione del Consiglio, la ripartizione del costo del Consulente Esterno incaricato viene effettuata in parti uguali fra tutte le Associate.
 - ☞ Il dipendente incaricato, su richiesta del Segretario Generale, emette le fatture corrispondenti alle quote di ciascun Associata. Le singole Associate pagheranno a ricevimento della fattura.
 - ☞ Il dipendente incaricato spunta le contabili bancarie per accertare l'avvenuto pagamento per l'importo richiesto.
 - ☞ Alla fine del mese di riferimento, copia delle contabili viene inviata al professionista esterno per la registrazione.

- Acquisto di materiali, prodotti e servizi
 - ☞ Il dipendente incaricato predispone la documentazione (preventivi, proposte, offerte, cataloghi) per l'acquisto di materiali, prodotti e servizi necessari allo svolgimento dell'attività associativa e compila il modulo di autorizzazione all'acquisto da sottoporre alla firma del Segretario Generale o del Presidente, secondo i principi generali descritti in premessa relativi ai poteri/limiti di spesa.
 - ☞ Il modulo di autorizzazione (fac simile in allegato) non va compilato nel caso di acquisti per importi non rilevanti il cui pagamento viene in genere effettuato in contanti con la gestione della Piccola Cassa ovvero con altri strumenti di pagamento assimilati (es. carta di credito pre pagata).
 - ☞ Non è inoltre necessario predisporre il modulo di autorizzazione all'acquisto quando trattasi di richiesta di acquisto biglietti aerei e/o altri trasporti, prenotazioni alberghiere per missioni già autorizzate a dipendenti Assifact; personale degli Associati in missione per conto di Assifact, Segretario Generale e/o Presidente.

- Pagamenti di fatture, fatture pro forma, scontrini, notule, altri documenti:
 - ☞ Alla ricezione del documento comprovante l'importo da corrispondere, il dipendente incaricato ne verifica la conformità con il prodotto / servizio acquistato e predispone la documentazione per i pagamenti tramite bonifico, assegno o altro strumento di pagamento.
 - ☞ Se l'importo da pagare è inferiore al limite di spesa del Segretario Generale definito con delibera del Consiglio e richiamato in premessa 5.164 euro, l'assegno è firmato dal Segretario Generale ovvero, in caso di utilizzo di altro strumento di pagamento, il pagamento è autorizzato dal Segretario gGenerale.
 - ☞ Se l'importo da pagare è superiore al limite di spesa del Segretario Generale definito con delibera del Consiglio e richiamato in premessa a 5.164 euro, la documentazione è siglata dal Segretario Generale e firmata dal Presidente.
 - ☞ Alla fine del mese di riferimento, copia della documentazione con la relativa contabile bancaria viene inviata al professionista esterno per la registrazione.
 - ☞ Se il pagamento deve essere eseguito in contanti alla consegna per un importo non rilevante, viene effettuato direttamente dal dipendente incaricato che ha la gestione della Piccola Cassa. In questo caso la registrazione dei movimenti della cassa viene eseguita direttamente dal dipendente incaricato.

- Movimenti Piccola Cassa:
 - ☞ Il dipendente incaricato che, direttamente tramite la Piccola Cassa, effettua i pagamenti e riceve gli incassi in contanti, registra le movimentazioni della Piccola Cassa e archivia la documentazione di supporto.
 - ☞ Il dipendente incaricato trasmette copia della documentazione al professionista esterno che effettua la registrazioni dei movimenti nel Libro Cassa.
 - ☞ Il controllo della Cassa viene periodicamente effettuato dai Revisori.

- Movimenti bancari:

- ☞ Il dipendente incaricato archivia la documentazione di supporto ai movimenti bancari e effettua controlli tramite spunta degli estratti conto e tramite homebanking.
- ☞ Il dipendente incaricato trasmette copia della documentazione al professionista esterno che effettua la registrazione dei movimenti.
- ☞ Il controllo dei movimenti bancari e delle relative registrazioni viene periodicamente effettuato dai Revisori.

- **Pagamento Tributi:**

- ☞ Il dipendente incaricato esegue il pagamento dei tributi, il cui calcolo è effettuato dal professionista esterno che si occupa della tenuta delle scritture contabili e da quello che si occupa di paghe e contributi, previa autorizzazione del Segretario Generale o del Presidente.
- ☞ Il controllo del pagamento dei tributi viene periodicamente effettuato dai Revisori.

- **Acquisto / Vendita Titoli e Fondi – altri investimenti / impieghi (diversi da acquisti e spese – es. conti di deposito a risparmio):**

- ☞ Il dipendente incaricato predispone la documentazione per l'acquisto e la vendita dei titoli / fondi che deve essere trasmessa alla banca firmata dal Segretario Generale o dal Presidente in relazione ai rispettivi poteri di firma ovvero, nel caso di movimentazione di conti in homebanking, acquisisce le relative autorizzazioni.
- ☞ Il controllo viene periodicamente effettuato dai Revisori.

L'Associazione dispone attualmente dei servizi di homebanking:

- attività di verifica delle contabili, degli estratti conto e dell'altra movimentazione bancaria.
- bonifici, giroconti e altre attività dispositive.

Le chiavi d'accesso ai conti associativi sono a disposizione del Presidente e del Segretario Generale e sono comunicate al dipendente incaricato di eseguire le operazioni descritte nella presente procedura.

Le attività dispositive vanno autorizzate, tramite compilazione dell'accluso modulo "Banking on line" o del timbro posto direttamente sulla fattura o su altra documentazione contabile, dal Segretario Generale o dal Presidente in relazione ai rispettivi poteri di firma.

FAC-SIMILE
BANKING ON LINE

Si autorizza l'esecuzione tramite home-banking dell'operazione descritta di seguito o nella fattura allegata

Conto Corrente di addebito:

Nome e Cognome del beneficiario

c/c del beneficiario

IBAN

Ordinante Associazione Italiana per il Factoring

Importo , EUR

Causale Operazione

Data _____

Firma _____

FAC-SIMILE
AUTORIZZAZIONE ACQUISTO MATERIALI E SERVIZI

Si autorizza l'acquisto dei materiali/servizi sotto descritti:

Descrizione	Quantità	Costo	Pagamento(*)

(*) Legenda:

Bonifico	BO
Carta prepagata	CP
Carta Amex associativa	AMEX
Contanti	CASSA

Data _____

Firma _____

SEZIONE 3

PROCEDURA ASSIFACT

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI TECNICHE

1. Le Commissioni Tecniche dell'Associazione sono strumenti operativi costituiti per il raggiungimento degli scopi statutari. In particolare esse hanno il compito di produrre studi, ricerche e documenti riguardanti il factoring al fine di consentire uno stabile sviluppo del settore, analizzare indirizzi di comportamento al fine di una autoregolamentazione della professione e collaborare nella ricerca delle soluzioni dei problemi interessanti il factoring.
2. Le Commissioni sono costituite per iniziativa del Consiglio di Assifact per analizzare i diversi aspetti del factoring. Attualmente, le Commissioni Tecniche sono: Amministrativa, Auditing e Controlli Interni, Crediti e Risk Management, Legale, Organizzazione e Risorse Umane, Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi. Il Consiglio può deliberare la modifica delle Commissioni esistenti ovvero la costituzione di nuove Commissioni competenti per diverse materie.
3. Le Commissioni Tecniche hanno un'autonomia e una responsabilità proprie nello svolgimento delle proprie attività, nei limiti delle direttive formulate dall'Assemblea per l'attività associativa e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Segretario Generale.
4. Ogni Associata può comunicare, per ogni Commissione Tecnica associativa, un nominativo di un proprio rappresentante competente per materia in grado di esprimere la posizione dell'Associata sulle singole questioni esaminate. Il numero dei componenti delle Commissioni Tecniche sarà quindi variabile fino ad un massimo che corrisponde al numero delle Associate.
Le nomine proposte da ogni Associata devono essere ratificate dal Consiglio di Assifact.
Le Commissioni Tecniche, così costituite e composte, rimarranno in carica a scadenza indeterminata.
Eventuali variazioni dei propri rappresentanti nell'ambito delle Commissioni devono essere comunicate per iscritto dalle Associate alla Segreteria Associativa. Le modifiche dei componenti delle Commissioni devono essere ratificate dal Consiglio.
5. Ogni Commissione Tecnica ha, oltre ad un Presidente scelto fra i Membri del Consiglio associativo e/o del Collegio dei Revisori, un proprio Coordinatore scelto fra i membri della Commissione e nominato dalla stessa. La nomina del Coordinatore deve essere ratificata dal Consiglio di Assifact.
6. Il Coordinatore ha il compito di definire, d'intesa con il Segretario Generale ed il Presidente della Commissione, la convocazione delle riunioni e il relativo ordine del

giorno, segnalare gli argomenti da approfondire, presiedere le riunioni, coordinare l'attività della Commissione e rappresentare l'Associazione nelle Commissioni ABI corrispondenti per materia trattata.

7. Gli argomenti discussi e le decisioni adottate devono essere verbalizzati ed il verbale deve essere trasmesso a tutti i componenti della Commissione.
8. Le decisioni vengono adottate secondo il principio della maggioranza semplice dei presenti.
9. Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria Generale Assifact su propria iniziativa o su richiesta del Coordinatore della Commissione, con le modalità previste dal precedente punto 6.
10. Le Commissioni non dispongono di budget di spesa e non hanno poteri di gestione delle risorse finanziarie associative.
11. Le Associate possono chiedere sia in sostituzione che in aggiunta, qualora l'ordine del giorno o la specificità della materia trattata lo rendesse necessario, la partecipazione alle riunioni delle Commissioni Tecniche di soggetti diversi dai nominativi precedentemente comunicati, se più competenti per materia e in grado di assicurare, in termini di professionalità e di esperienza, un contributo fattivo all'attività della Commissione.
12. Nell'ambito delle Commissioni Tecniche possono costituirsi gruppi di lavoro per l'esame di specifiche tematiche.
13. Al fine del coordinamento della loro attività, il Segretario Generale convoca i Coordinatori di tutte le Commissioni Tecniche quando lo ritenga opportuno.
14. E' esclusa la rappresentanza legale dell'Associazione da parte delle Commissioni Tecniche e dei loro componenti. Sono invece previste le funzioni di rappresentanza esterna, su specifica richiesta del Segretario Generale, nell'ambito di incontri con le istituzioni, convegni, congressi e nelle sedi ove la tematica riguarda l'attività della Commissione.

SEZIONE 4

PROCEDURA ASSIFACT

REGOLAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO

1. I gruppi di lavoro sono costituiti, per l'esame tecnico di specifiche tematiche, ad iniziativa della Commissione Tecnica di riferimento ovvero dal Segretario Generale, anche con i componenti di diverse Commissioni Tecniche (cd gruppi di lavoro misti).
2. La costituzione di un gruppo di lavoro, con l'indicazione degli argomenti trattati e degli obiettivi ad esso assegnati, deve essere comunicata alla Commissione Tecnica di riferimento (ovvero alle Commissioni Tecniche di riferimento nel caso di gruppi di lavoro misti), al fine di consentire ai relativi componenti di proporre la propria disponibilità a far parte del neo-costituito gruppo di lavoro.
3. La partecipazione ai gruppi di lavoro è aperta a tutti i componenti della Commissione Tecnica di riferimento, nei limiti delle indicazioni fornite dal Segretario Generale, purché in grado di assicurare, in termini di professionalità e di esperienza, un contributo fattivo all'attività del gruppo di lavoro. Le Associate possono chiedere la partecipazione ai gruppi di lavoro di soggetti diversi dai partecipanti alle Commissioni Tecniche, se più competenti per materia.
4. Ai gruppi di lavoro possono essere chiamati a partecipare anche esperti in materia non dipendenti di Associati, la cui presenza sia ritenuta utile all'attività del gruppo di lavoro. Le decisioni sulla composizione di ciascun gruppo di lavoro sono rimesse al Segretario Generale, d'intesa con il Coordinatore della/e Commissione/i Tecnica/che di riferimento ed il relativo Presidente.
5. Ogni gruppo di lavoro ha un proprio Coordinatore scelto fra i membri del gruppo e nominato dallo stesso.
6. I gruppi di lavoro si riuniscono ogni volta che il Coordinatore lo reputi utile ed opportuno per il miglior raggiungimento dell'obiettivo assegnato. La convocazione viene effettuata dalla Segreteria Generale Assifact.
7. Gli argomenti discussi, l'andamento dei lavori e le decisioni adottate devono essere verbalizzati ed il verbale deve essere trasmesso a tutti i componenti del gruppo di lavoro.
8. I documenti prodotti nell'ambito dei gruppi di lavoro sono messi a disposizione di tutti i componenti della Commissione tecnica di riferimento.

9. Le decisioni vengono adottate secondo il principio della maggioranza semplice dei presenti.
10. I gruppi di lavoro non dispongono di budget di spesa e non hanno poteri di gestione delle risorse finanziarie associative.
11. E' esclusa la rappresentanza legale dell'Associazione da parte dei gruppi di lavoro e dei loro componenti. Sono invece previste le funzioni di rappresentanza esterna, su specifica richiesta del Segretario Generale, nell'ambito di incontri con le istituzioni, convegni, congressi e nelle sedi ove la tematica riguarda l'attività della Commissione.

SEZIONE 5

SERVIZIO DAP “DATABASE DELLE ABITUDINI DI PAGAMENTO”

ORGANI ASSOCIATIVI

A livello associativo, il monitoraggio del funzionamento e l'evoluzione del servizio DAP “Database delle Abitudini di Pagamento” sono governati da due organi associativi complementari fra loro:

- Comitato Guida del DAP
- Gruppo di Lavoro DAP

Questi due organi associativi hanno l'obiettivo comune di garantire un ottimale funzionamento del servizio stesso, assicurandone un supporto operativo e di indirizzo e coordinamento.

Il Comitato Guida del DAP, composto da membri del Consiglio e/o del Collegio dei Revisori, ha il compito di sovrintendere al funzionamento del servizio DAP in sede associativa e mantenere i rapporti di alto livello con Cribis D&B, d'intesa con il Gruppo di Lavoro DAP. Il funzionamento del Comitato è regolato da apposito regolamento.

Il Gruppo di lavoro DAP, costituito in seno alla Commissione Crediti e Risk Management in fase di studio e sviluppo del progetto DAP, ha il compito – nel rispetto dell'indirizzo generale fornito dal Comitato Guida - di predisporre e aggiornare il regolamento interno ed il manuale operativo del DAP, collaborare con Cribis D&B per la definizione delle questioni tecniche e la risoluzione di eventuali problematiche e supportare il Comitato Guida.

Il Gruppo di Lavoro DAP è composto dal Coordinatore e dal Presidente della Commissione Crediti e Risk Management e da tre rappresentanti degli Associati rispettivamente competenti per le principali aree tematiche (stream) del servizio: organizzazione processi e IT, legale e business requirement. Il funzionamento del Gruppo di Lavoro DAP è regolato dal medesimo regolamento dei Gruppi di Lavoro, parte integrante del Modello generale di organizzazione e di gestione dell'Associazione.

REGOLAMENTO DEL COMITATO GUIDA DEL DAP

1. Il Comitato Guida del DAP (di seguito Comitato) ha il compito di sovrintendere al funzionamento del servizio DAP “Database delle Abitudini di Pagamento” in sede associativa e mantenere i rapporti di alto livello con Cribis D&B, d’intesa con il Gruppo di Lavoro DAP associativo. In tale ambito, il Comitato può formulare o valutare proposte di miglioramento del servizio, dare indicazioni agli Associati finalizzate al buon funzionamento del servizio e dirimere in via conciliativa eventuali contestazioni fra gli Associati e Cribis D&B.
2. Il Comitato è composto da cinque membri scelti fra i membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori e viene rinnovato con le medesime tempistiche del Consiglio.
3. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente e nomina, anche al di fuori dei propri componenti, un Segretario, determinandone i compiti.
4. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, e comunque almeno una volta all’anno.
5. Il Comitato è validamente costituito quando sono presenti almeno tre dei suoi componenti.
6. Alle riunioni del Comitato è invitato a partecipare il Coordinatore del Gruppo di Lavoro DAP. Quando la rilevanza e/o la natura delle tematiche da affrontare lo richiedono, il Comitato può invitare alle riunioni esperti esterni competenti per materia e/o esponenti di Cribis D&B.
7. Le decisioni vengono adottate secondo il principio della maggioranza semplice dei componenti.

SEZIONE 6

CODICE ETICO ASSIFACT

Preambolo

Il Codice Etico Assifact individua un insieme di valori di varia natura, evidenziando l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di coloro che entrano in relazione continuativa con l'Associazione. Il Codice espleta le sue peculiari funzioni nei confronti di tutti gli interlocutori qualificati dell'Associazione, quali gli Associati, i vertici associativi e coloro i quali ricoprono cariche sociali, i dipendenti, i consulenti, la Pubblica Amministrazione e più in generale, tutti i soggetti legati da un rapporto di dipendenza/collaborazione con l'Associazione. Il Codice Etico, inoltre, si applica a tutte le attività dell'Associazione e costituisce punto di riferimento anche per le Commissioni e gruppi di lavoro.

L'adozione del presente Codice è espressione di una triplice esigenza:

- definire, ai fini interni e associativi, i riferimenti di natura deontologica concernenti la correttezza e la trasparenza delle attività dell'Associazione, già presenti *in nuce* nello Statuto;
- soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli interlocutori esterni dell'Associazione, mirando a raccomandare e promuovere un elevato standard di professionalità e a vietare quei comportamenti che si pongono in contrasto non solo con le disposizioni normative di volta in volta rilevanti, ma anche con i valori che l'Associazione intende promuovere;
- adeguare le procedure interne dell'Associazione a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, in materia di modelli di controllo, gestione ed organizzazione.

L'Associazione si impegna a rendere conoscibile il contenuto di questo Codice a quanti entreranno con essa in relazione continuativa.

Titolo I

Principi generali

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Codice Etico (di seguito denominato "codice") reca i principi guida del comportamento dei soggetti che operano in, per e con l'Associazione, e specifica i diritti e i doveri in capo a costoro in virtù del tipo di rapporto che li lega all'Associazione. L'attività di tali soggetti deve essere conforme alla posizione di autonomia riconosciuta dall'ordinamento giuridico all'Associazione, ai compiti e fini esplicitati dal suo Statuto, all'imparzialità ed alla trasparenza dell'attività svolta dall'Associazione, nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza.

2. Il codice, in conformità a quanto delineato nel c. 1, si applica:

- a) agli Associati;
- b) a coloro che ricoprono cariche associative;
- c) ai collaboratori e ai consulenti continuativi e occasionali dell'Associazione;
- d) ai fornitori ed ai soggetti esterni autorizzati a frequentare l'Associazione per effettuare studi e ricerche;
- e) ai dipendenti.

Art. 2

Disposizioni generali

1. I soggetti di cui all'art. 1 c. 2:

- a) si impegnano a rispettare il presente codice al momento dell'assunzione dell'incarico, ovvero allorquando entrano in rapporto con l'Associazione. Essi, inoltre, si obbligano a tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, imparzialità, integrità e onestà;
- b) evitano, nello svolgimento del loro rapporto in seno all'Associazione, ogni atto o comportamento che violi o possa far ritenere violate le disposizioni di legge, di Statuto, di regolamenti e procedure interni, o contenute nel presente codice;
- c) si adoperano affinché le relazioni con gli altri soggetti operanti presso l'Associazione siano ispirate ad armonia e correttezza reciproca;
- d) conformano la propria attività e l'uso eventuale dei beni dell'Associazione ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia.

2. I rapporti tra l'Associazione ed i soggetti di cui sopra sono improntati e strutturati all'insegna della reciproca fiducia e collaborazione.

3. L'Associazione e i soggetti di cui all'art. 1 c. 2 si impegnano a porre in essere comportamenti pienamente e costantemente conformi alla disciplina nazionale ed europea della concorrenza, affinché le loro condotte non abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato o in una sua parte rilevante.

Art. 3

Integrità e riservatezza

I soggetti di cui all'art. 1 c. 2, inoltre:

- a) non utilizzano l'Associazione per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali;
- b) non si avvalgono delle posizioni ricoperte o dei ruoli svolti presso l'Associazione per ottenere utilità o benefici nei rapporti con esterni, anche di natura privata e personale;
- c) non fanno uso delle informazioni concernenti l'Associazione o i singoli Associati non disponibili al pubblico, o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale per realizzare profitti o interessi privati.

- d) mantengono segrete e riservate le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni e che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge, ai regolamenti e procedure interni;
- e) osservano il dovere di riservatezza di cui alla lettera precedente anche dopo la cessazione del rapporto che li lega all'Associazione;
- f) consultano la sola documentazione a cui sono autorizzati ad accedere, e ne fanno un uso conforme alle proprie funzioni, consentendone l'accesso solo a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite dall'Associazione.

Art. 4

Rapporti con la stampa

In relazione all'attività dell'Associazione, i soggetti di cui all'art. 1 c. 2 intrattengono rapporti con organi di stampa o con altri mezzi d'informazione, e rilasciano dichiarazioni pubbliche che possano incidere sull'immagine dell'Associazione previo accordo con l'Associazione.

Art. 5

Attività collaterali

I soggetti di cui all'art. 1 c. 2:

- a) sono liberi di esprimere in varie forme (interviste, articoli, ecc.) le proprie considerazioni in materia di factoring anche in contrasto con quelle dell'Associazione e degli Associati purché non denigrino codeste istituzioni e il loro operato e non danneggino, screditino o compromettano l'immagine dell'Associazione;
- b) non svolgono attività esterne all'Associazione che contrastino con i doveri connessi all'ambito associativo espressi dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dalle procedure e dal presente codice, o che incidano sul corretto svolgimento dei compiti o delle funzioni esplicitate in seno all'Associazione.

Titolo II

I singoli soggetti

Capo I

Gli Associati

Art. 6

Etica degli affari nell'attività di factoring e Doveri verso l'Associazione

1. L'attività di factoring e i rapporti con le imprese concorrenti devono essere improntati a principi di lealtà, correttezza e trasparenza nel completo rispetto delle regole e dei principi del mercato e della libera concorrenza tra le imprese.

2. Gli Associati hanno il dovere di:

- a) partecipare attivamente alla vita associativa e collaborare per il conseguimento degli scopi statuari; in particolare, essi hanno il dovere di mettere a disposizione dell'Associazione, per le Commissioni, i gruppi di lavoro e le altre iniziative associative, risorse umane qualificate e competenti per le materie e tematiche trattate;
- b) contribuire alle scelte associative in piena autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo primario l'interesse dell'Associazione medesima, del settore del factoring;
- c) trasmettere all'Associazione i dati, le informazioni e la documentazione da questa richiesti; in particolare, essi hanno il dovere di fornire i dati statistici ed alimentare le altre iniziative associative di raccolta dati con regolarità e puntualità e di porre la massima cura al profilo qualitativo dei dati contribuiti;
- d) garantire la propria integrità, correttezza d'operato e buona fede anche al di fuori dell'ambito associativo. Essi hanno il dovere di operare nel rispetto delle leggi in vigore e dei contratti di lavoro; in particolare essi devono impostare la propria organizzazione in modo da non incorrere mai in violazioni per cui la legge attribuisce agli enti responsabilità amministrativa da reato e svolgere la propria attività con diligenza e professionalità ai fini della massima trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela;
- e) comunicare immediatamente all'Associazione gli eventuali procedimenti in corso, volti ad accertare la responsabilità di cui alla lettera precedente;
- f) ottemperare alle delibere ed agli orientamenti che l'Associazione, nei differenti livelli ed ambiti associativi, prende nelle diverse materie, nonché esprimere le proprie personali opinioni nelle sedi preposte al dibattito interno, salvaguardando l'autonomia ed il rispetto della correttezza del rapporto anche con chi esprime posizioni diverse;
- g) informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il proprio rapporto con altri Associati e/o con l'Associazione;
- h) tutelare la reputazione e l'immagine dell'Associazione.

Art. 7

Diritti degli Associati

- 1. Ogni associato ha il diritto di partecipare su un piano di parità con gli altri alla vita dell'Associazione, ferme restando le prerogative esclusive attribuite dallo Statuto in capo ad alcuni Associati.
- 2. L'Associazione, riconoscendo l'esistenza di differenti condizioni statutarie fra gli Associati, che possono limitarne le possibilità effettive di intervento alla vita associativa, opera in maniera da favorirne equamente la massima partecipazione.
- 3. L'Associazione stimola l'impegno degli Associati nelle proprie attività, comprese le candidature alle cariche sociali e la disponibilità a svolgere incarichi interni, esterni, in nome e per conto dell'Associazione.
- 4. Ogni associato ha il diritto di intervenire nell'assemblea o di indirizzarsi per iscritto agli organi sociali, su qualsiasi tema o questione che ritiene meritevole di interesse.

Capo II

I soggetti ricoprenti cariche associative

Art. 8
Requisiti

1. La nomina o l'elezione finalizzata a ricoprire cariche associative sono condizionate alla tenuta di una corretta condotta del candidato sul piano associativo e professionale.
2. I candidati si impegnano a fornire all'Associazione tutte le informazioni necessarie e richieste.

Art. 9
Doveri dei nominati

1. I soggetti chiamati a ricoprire cariche associative si impegnano a:
 - a) assumere gli incarichi per spirito di servizio verso l'Associazione e gli Associati, senza valersene per vantaggi diretti o indiretti;
 - b) mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli Associati e delle Istituzioni ed altri enti pubblici o privati, prescindendo dalle personali inclinazioni ed interessi nel corso dell'incarico, e fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività amministrativa dell'Associazione;
 - c) perseguire, nello svolgimento del loro mandato, gli interessi dell'Associazione, operando con imparzialità, correttezza e integrità;
 - d) seguire le direttive dell'Associazione contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità della sua immagine e volontà verso l'esterno e la collettività;
 - e) rapportarsi agli Associati con uguale dignità, a prescindere dalle loro dimensioni;
 - f) coinvolgere effettivamente gli organi deliberanti nei vari ambiti dell'Associazione, per una gestione partecipativa ed aperta alle diverse istanze;
 - g) rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali ed oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa per l'immagine dell'Associazione;
 - h) astenersi dall'intervenire e deliberare, o dall'influenzare deliberazioni d'altri, in ogni materia che coinvolga direttamente o indirettamente il proprio interesse personale, o quello dei loro più stretti conoscenti, parenti o familiari;
 - i) dichiarare tutte le situazioni di diritto o di fatto che li riguardano e che potrebbero direttamente o indirettamente configurare l'emergenza di conflitti d'interesse con l'Associazione.

Capo III
I collaboratori e consulenti

Art. 10
Criteri di scelta dei collaboratori e consulenti

1. I collaboratori e i consulenti continuativi e occasionali dell'Associazione vengono scelti fra esperti nella materia o attività in cui si rende necessaria la collaborazione o in cui è d'uopo il consulto, secondo criteri di imparzialità, efficienza, competenza e trasparenza.

2. I soggetti che ricevono gli incarichi di cui al c. 1 sono responsabili verso l'Associazione della giustezza e veridicità del proprio operato, ferma restando la loro più ampia autonomia operativa.

Art. 11

Doveri dei collaboratori e dei consulenti

I collaboratori e consulenti dell'Associazione, all'atto dell'assunzione dell'incarico, si impegnano:

- a) a svolgere il loro compito nell'interesse dell'Associazione e degli Associati, nel rispetto degli orientamenti programmatici e delle linee guida fornite dall'Associazione medesima, oltre che nel rispetto della legge e del presente codice;
- b) all'informativa costante con gli organi associativi conferitori, sul compito o incarico assegnato loro;
- c) a rimettere l'incarico ogniqualevolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità per un sereno e lineare svolgimento del rapporto, ovvero su richiesta dell'Associazione;
- d) ad informare l'Associazione e a concordare con essa ogni sopravvenuta e necessaria variazione dell'incarico.

Art. 12

Verifiche

L'operato di chiunque riceva un incarico dall'Associazione è regolarmente verificato, sentito l'incaricato stesso, con la possibilità sia dei singoli Associati, sia degli altri organi associativi, di formulare osservazioni, critiche, proposte.

Art. 13

Esterni

Le norme del presente Capo, si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti di cui all'art. 1 c. 2 lett. d).

Capo IV

I dipendenti

Art. 14

Disposizioni generali

Il dipendente:

- a) dedica al lavoro d'ufficio l'adeguata quantità di tempo e di impegno, evitando assenze o allontanamenti indebiti;
- b) nelle relazioni con l'esterno, si comporta in modo tale da determinare fiducia e collaborazione da parte dei soggetti che entrano in contatto con l'Associazione; mostra inoltre cortesia e disponibilità nella comunicazione con il pubblico e cura la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita.

Art. 15
Imparzialità

1. Nell'esercizio dell'ufficio assegnatogli, il dipendente:
 - a) opera con imparzialità, evitando trattamenti di favore e disparità;
 - b) si astiene dall'effettuare pressioni indebite e le respinge;
 - c) adotta iniziative e decisioni nella massima trasparenza;
 - d) evita di creare o fruire di situazioni di privilegio.
2. Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo con l'attività dell'Associazione, il dipendente non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio.

Art. 16
Integrità

1. Il dipendente, inoltre:
 - a) limita ai casi di assoluta necessità l'eventuale uso, per ragioni personali, delle apparecchiature telefoniche, delle fotocopiatrici e degli elaboratori siti presso i locali dell'Associazione, anche in caso di ricezione di comunicazioni;
 - b) evita di ricevere da chiunque, benefici di ogni genere che possano essere o apparire tali da influenzare la sua indipendenza di giudizio e imparzialità;
 - c) non sollecita o accetta per sé o per altri alcun dono o altra utilità da parte di soggetti comunque interessati all'attività dell'Associazione, o che intendano entrare in rapporto con essa, con eccezione di regali di modico valore.
2. Nel caso in cui riceva pressioni illegittime o gli vengano offerti regali, benefici o altre utilità eccedenti un modico valore, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Segretario Generale.

Art. 17
Competenze supplementari e straordinarie

1. Fuori dell'ordinario procedimento di assegnazione delle pratiche, il dipendente non sollecita né riceve comunicazioni a lui non destinate, né invia missive non autorizzate o che non gli competono.
2. Il dipendente partecipa ai soli incontri o riunioni rilevanti per l'attività dell'ufficio, cui è autorizzato a prendere parte.
3. Il dipendente evita i contatti che eccedono l'ordinario con chi fornisce o intende fornire beni e servizi all'Associazione.
4. La partecipazione dei dipendenti a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione è autorizzata dal Segretario Generale sulla base di criteri di trasparenza, competenza e opportunità, previa dichiarazione circa l'ammontare di eventuali rimborsi o la fruizione di particolari benefici.

Art. 18
Conflitto d'interessi

1. Il dipendente si adopera per prevenire situazioni di conflitto d'interessi con l'Associazione in generale, o con l'ufficio da lui ricoperto in seno all'Associazione, ed informa il Segretario Generale degli eventuali interessi, anche di natura economica, che egli, i suoi famigliari o conviventi, e i suoi parenti più stretti abbiano nelle attività dell'Associazione o nelle decisioni di propria competenza.
2. Il dipendente, in ogni caso, si astiene dal partecipare ad attività e decisioni che determinano tale conflitto, e fornisce al Segretario Generale ogni informazione richiesta a ciò attinente.
3. Il dipendente si astiene da ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza, o in cui, anche in ragione di grave inimicizia con soggetti operanti nell'ambito associativo, la propria partecipazione alla trattazione della questione possa ingenerare sfiducia nella correttezza e nella bontà del suo operato.
4. Il dipendente informa tempestivamente il Segretario Generale degli eventuali contatti avviati, ai fini dell'assunzione di incarichi o di attività esterni all'Associazione con soggetti anche solo potenzialmente interessati all'attività di questa.

Art. 19
Riservatezza

1. Il dipendente non fornisce informazioni relative ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso presso l'Associazione senza l'autorizzazione del Presidente e del Segretario Generale.
2. Il dipendente inoltre previene l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite dalla legge, dai regolamenti e procedure interni, custodendo con ordine e cura gli atti affidatigli ed evitando di effettuarne inutili copie.
3. Il dipendente è comunque tenuto al rispetto delle procedure interne relative alla riservatezza e tutela dei dati.

Art. 20
Estensività applicativa

Le disposizioni di cui al presente Capo, si applicano, in quanto compatibili con le proprie peculiari funzioni, anche ai rimanenti soggetti di cui all'art. 1 c. 2.

Titolo III
Registrazioni, libri sociali ed illeciti

Art. 21
Registrazione delle vicende associative

1. Tutte le attività dell'Associazione devono avere una registrazione documentale adeguata.
2. Deve sempre essere possibile la verifica documentale:

- a) del processo che ha portato all'attività di decisione, di autorizzazione e di svolgimento dell'operazione;
- b) dei soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

Art. 22
Scritture contabili

- 1. Per scritture contabili si intendono tutte le documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, incluse le note interne di rimborso spese.
- 2. Le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto dei regolamenti e delle procedure associative in materia di contabilità, allo scopo di eseguire una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.
- 3. A tal fine tutti i soggetti coinvolti nelle scritture contabili devono assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

Art. 23
Illeciti

- 1. E' fatto espresso divieto a chiunque operi nell'ambito associativo, di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente e statutariamente attribuite agli Associati ed agli altri organi associativi, soprattutto di revisione.
- 2. E' espressamente vietata la condotta di diffondere notizie false o di porre in essere operazioni simulate o qualsiasi altro artificio concretamente idoneo ad influenzare scelte negli ambiti sociali.
- 3. E' fatto altresì divieto di esporre alle Autorità Pubbliche di vigilanza, controllo e verifica, nelle comunicazioni previste in base alla legge ed al fine di ostacolare l'esercizio delle loro funzioni, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Associazione, ovvero di occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che si sarebbero dovuti comunicare.
- 4. E' infine fatto divieto di compiere illecite operazioni in pregiudizio dei creditori.

Titolo IV
Rapporti qualificati

Art. 24
Rapporti con la Pubblica Amministrazione

- 1. I rapporti con le Istituzioni Pubbliche sono tenuti solo dai soggetti a ciò autorizzati e devono essere uniformati a principi di diligenza, trasparenza ed onestà, nonché ispirati alla massima correttezza ed integrità.

2. Spese di rappresentanza e omaggi nei confronti di pubblici dipendenti e funzionari, sempre che di modico valore, devono essere conformi ai regolamenti e alle procedure generali dell'Associazione in ordine alle spese, oltre che alle leggi e norme degli enti pubblici coinvolti.
3. Non è comunque consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.
4. Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.
5. Qualora l'Associazione utilizzi un collaboratore, un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti di tale soggetto si applicano le stesse direttive impartite ai dipendenti dell'Associazione.
6. L'Associazione non dovrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da un soggetto di cui al precedente comma quando si possono creare conflitti d'interesse.

Titolo V *Disposizioni finali*

Art. 25 Efficacia

1. L'insieme delle regole di cui al presente codice è parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti tra Associati, e tra Associazione e soggetti che operano nel suo ambito.
2. Le suddette regole sono espressione dei comportamenti che i soggetti di cui all'art. 1 c. 2 sono tenuti ad osservare, in virtù delle leggi civili e penali vigenti, e, nelle parti relative alla condizione di dipendente, compatibilmente a quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
3. L'Associazione si riserva di valutare sotto il profilo disciplinare, nelle dovute sedi e attraverso i soggetti preposti a ciò dalla legge o da atti associativi interni, i comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel presente codice.

Art. 26 Rimandi

Per quanto non espressamente previsto o contemplato dal presente codice, si rimanda alle disposizioni statutarie, ai regolamenti e procedure interni ed alla Legge.



CATALOGO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI
(decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

aggiornato al Decreto legislativo del 16/07/2012 n. 109 (in GU n.172 del 25-7-2012)
bozza aggiornamento a Legge 6 novembre 2012, n. 190

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
Articolo 24	<p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p>Articolo 316-bis codice penale <i>Malversazione a danno dello Stato</i></p> <p>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto l'Associazione un finanziamento o contributo pubblico a giusto titolo, i soggetti che operano per Assifact non lo utilizzano per lo scopo per cui il contributo è stato erogato e ottenuto.</p>	<p>Rischio medio-basso</p>
Articolo 24	<p><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i></p>	<p>Articolo 316-ter codice penale <i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164,00 a 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti che operano per Assifact, mediante la presentazione di dichiarazioni e documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute, ottengano per l'Associazione, senza che codesta istituzione ne abbia diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche.</p> <p>Tali ipotesi è residuale rispetto a quella successiva di truffa ai danni dello Stato</p>	<p>Rischio medio-basso</p>

Modello generale di organizzazione e di gestione di Assifact - Catalogo dei reati presupposto

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
			e si configura, quindi, solo se la condotta sopra descritta non integra il reato di truffa.	
Articolo 24	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i>	Articolo 640 codice penale Truffa Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51,00 a 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309,00 a 1.549,00: 1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti che operano per Assifact pongano volutamente in essere comportamenti ingannevoli, artifici o raggiri nei confronti di un ente pubblico al fine di indurlo in errore dal quale l'Associazione trae un vantaggio e per l'ente pubblico deriva un danno.	Rischio medio-basso
Articolo 24	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i>	Articolo 640-bis codice penale Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa definita al punto precedente è posta in essere dai soggetti che operano per Assifact per ottenere indebitamente erogazioni pubbliche.	Rischio medio-basso
Articolo 24	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i>	Articolo 640-ter codice penale Frode informatica Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51,00 a 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309,00 a 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti che operano per Assifact, alterando o violando il sistema informatico della Pubblica Amministrazione, ottengano per l'Associazione un ingiusto profitto (es. acquisizione di notizie riservate, modifica dell'importo del finanziamento ricevuto) a danno di terzi.	Rischio medio-basso

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.		
Articolo 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Articolo 476 codice penale Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.		Non applicabile
Articolo 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Articolo 477 codice penale Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione		Non applicabile

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		da sei mesi a tre anni.		
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 478 codice penale Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.</p>		Non applicabile
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 479 codice penale Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.</p>		Non applicabile

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 480 codice penale Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.</p>		Non applicabile
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 481 codice penale Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51,00 a 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.</p>		Non applicabile
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 482 codice penale Falsità materiale commessa dal privato</p>		Rischio basso

Modello generale di organizzazione e di gestione di Assifact - Catalogo dei reati presupposto

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.		
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 483 codice penale Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p>		Rischio basso
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 484 codice penale Falsità in registri e notificazioni Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309,00.</p>		Rischio basso
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti</p>		Rischio basso

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 485 codice penale Falsità in scrittura privata Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.</p>		
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 486 codice penale Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.</p>		Rischio basso
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 487 codice penale Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico</p>		Rischio basso

Modello generale di organizzazione e di gestione di Assifact - Catalogo dei reati presupposto

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.		
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 488 codice penale Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.</p>		Rischio basso
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 489 codice penale Uso di atto falso Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.</p>		Rischio basso
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p>		Rischio basso

Modello generale di organizzazione e di gestione di Assifact - Catalogo dei reati presupposto

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>Articolo 490 codice penale Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.</p>		
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 492 codice penale Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.</p>		Rischio basso
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 493 codice penale Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.</p>		Non applicabile
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 615-ter codice penale Accesso abusivo ad un sistema informatico o</p>		Rischio basso

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>telematico</p> <p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>		
Articolo 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	<p>Articolo 615-quater codice penale</p> <p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164,00 a 10.329,00 se ricorre taluna delle</p>		Rischio basso

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617- <i>quater</i> .		
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 615- <i>quinqüies</i> codice penale <i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</i> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a 10.329,00.		Rischio basso
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 617- <i>quater</i> codice penale <i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</i> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.		Rischio basso
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 617- <i>quinqüies</i> codice penale <i>Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni</i>		Rischio basso

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>informatiche o telematiche</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-<i>quater</i>.</p>		
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 635-bis codice penale</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.</p> <p>Articolo 635 codice penale</p> <p>Danneggiamento</p> <p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309,00.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:</p> <p>1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)</p>		Rischio basso
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 635-ter codice penale</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la</p>		Rischio basso

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>Articolo 635 codice penale Danneggiamento Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)</p>		
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 635-<i>quater</i> codice penale Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-<i>bis</i>, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>Articolo 635 codice penale Danneggiamento Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)</p>		Rischio basso
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 635-<i>quinqües</i> codice penale Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</p>		Rischio basso

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>di pubblica utilità Se il fatto di cui all'articolo 635-<i>quater</i> è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>Articolo 635 codice penale Danneggiamento Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (<i>omissis</i>)</p>		
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 640-<i>quinqies</i> codice penale Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51,00 a 1.032,00.</p>		Non applicabile
Articolo 24-bis	<p>Delitti di criminalità organizzata 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille</p>	<p>Art. 416. Associazione per delinquere Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le</p>		Rischio basso - assente

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3).</p>	<p>pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (1) si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma</p> <p>Art. 416-bis. Associazione di tipo mafioso</p> <p>Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso.</p>		
Articolo 25	<p>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.</p> <p>5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p>	<p>Articolo 317 codice penale</p> <p>Concussione</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per il compimento di un atto che concerne il proprio ufficio, ponga in essere pressioni per costringere o indurre i soggetti che operano per Assifact a consegnargli o promettergli del denaro o altre utilità non dovute.</p> <p>Si tratta di un ipotesi di reato residuale in quanto è riferito ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio e potrebbe configurarsi solo nel caso in cui un soggetto operante per Assifact concorra nel reato del pubblico ufficiale protratto verso terzi.</p> <p>Tale reato si differenzia dal reato di corruzione di seguito definito in quanto nell'ipotesi di concussione il soggetto privato subisce la condotta del pubblico</p>	Rischio basso

Modello generale di organizzazione e di gestione di Assifact - Catalogo dei reati presupposto

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
			ufficiale mentre nell'ipotesi di corruzione tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco.	
Articolo 25	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	Articolo 318 codice penale Corruzione per un atto d'ufficio Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti che operano per Assifact propongano, consegnino o promettano ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità non dovutagli per compiere atti del suo ufficio (es. velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza), determinando un vantaggio per l'Associazione.	Rischio basso
Articolo 25	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	Articolo 319 codice penale Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti che operano per Assifact propongano, consegnino o promettano ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità non dovutagli per omettere o ritardare atti del suo ufficio (es. rinvio di un accertamento fiscale, ovvero la non menzione nel relativo verbale delle riscontrate irregolarità), determinando un vantaggio per l'Associazione.	Rischio basso
Articolo 25	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	Articolo 319-bis codice penale Circostanze aggravanti La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.		Rischio basso
Articolo 25	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	Articolo 319-ter codice penale Corruzione in atti giudiziari	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui	Rischio basso

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.	Assifact sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere per essa la migliore sentenza possibile, i soggetti che operano per Assifact corrompano un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere o altro funzionario).	
		Art. 319-quater codice penale Induzione indebita a dare o promettere utilità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.		
Articolo 25	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	Articolo 320 codice penale Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.		Rischio basso
Articolo 25	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	Articolo 321 codice penale Pene per il corruttore Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.		Rischio basso
Articolo 25	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	Articolo 322 codice penale Istigazione alla corruzione Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico	Rischio basso

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>	<p>ufficiale rifiuti la proposta illecitamente avanzatagli.</p>	
Articolo 25	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	<p>Articolo 322-bis codice penale</p> <p><i>Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i></p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli</p>	<p>Tali ipotesi di reato si configurano negli stessi casi già sopra definiti, ove però la controparte del reato è identificabile fra i membri degli organi delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.</p>	Rischio basso

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>		
Articolo 25-bis	<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;</p> <p>d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;</p> <p>e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;</p> <p>f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.</p> <p>f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del</p>	<p>Articolo 453 codice penale</p> <p>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</p> <p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516,00 a 3.098,00:</p> <p>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</p>		Rischio basso - Non rilevante

Modello generale di organizzazione e di gestione di Assifact - Catalogo dei reati presupposto

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.			
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Articolo 454 codice penale Alterazione di monete Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103,00 a 516,00.		Rischio basso - Non rilevante
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Articolo 455 codice penale Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.		Rischio basso - Non rilevante
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Articolo 457 codice penale Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032,00.		Rischio basso - Non rilevante
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Articolo 459 codice penale Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.		Rischio basso - Non rilevante
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Articolo 460 codice penale Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera		Rischio basso - Non rilevante

Modello generale di organizzazione e di gestione di Assifact - Catalogo dei reati presupposto

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309,00 a 1.032,00.		
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Articolo 461 codice penale Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103,00 a 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.		Rischio basso - Non rilevante
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Articolo 464 codice penale Uso di valori di bollo contraffatti o alterati Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.		Rischio basso - Non rilevante
Articolo 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.	Art. 513. Turbata libertà dell'industria o del commercio. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Art. 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza		Rischio basso - assente

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p> <p>Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</p> <p>Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p> <p>Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.</p> <p>Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.</p> <p>Art. 517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</p> <p>Art. 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>		

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
Articolo 25-ter	<p>Reati societari</p> <p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;</p> <p>b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;</p> <p>f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la</p>	<p>Articolo 2621 codice civile</p> <p>False comunicazioni sociali</p> <p>Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.</p> <p>La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.</p> <p>La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p> <p>Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.</p>		Non applicabile

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;</p> <p>s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.</p> <p>3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>			
Articolo 25-ter	Reati societari	<p>Articolo 2622 codice civile</p> <p>False comunicazioni sociali in danno della società,</p>		Non applicabile

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p><i>dei soci o dei creditori</i></p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> <p>Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.</p> <p>Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.</p> <p>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.</p>		

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p> <p>Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.</p>		
Articolo 25-ter	Reati societari	<p>Articolo 2623 codice civile</p> <p>Falso in prospetto</p> <p>Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262</p>		Non applicabile
Articolo 25-ter	Reati societari	<p>Articolo 2624 codice civile</p> <p>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione</p> <p>I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.</p> <p>Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>		Non applicabile
Articolo 25-ter	Reati societari	<p>Articolo 2625 codice civile</p> <p>Impedito controllo</p> <p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo</p>		Non applicabile

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.		
Articolo 25-ter	Reati societari	Articolo 2626 codice civile Indebita restituzione dei conferimenti Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.		Non applicabile
Articolo 25-ter	Reati societari	Articolo 2627 codice civile Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.		Non applicabile
Articolo 25-ter	Reati societari	Articolo 2628 codice civile Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio		Non applicabile

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.		
Articolo 25-ter	Reati societari	<p>Articolo 2629 codice civile</p> <p>Operazioni in pregiudizio dei creditori</p> <p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>		Non applicabile
Articolo 25-ter	Reati societari	<p>Articolo 2629-bis codice civile</p> <p>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</p> <p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> <p>Articolo 2391 codice civile</p> <p>Interessi degli amministratori</p> <p>L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.</p> <p>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.</p>		Non applicabile

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.</p> <p>L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.</p> <p>L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.</p>		
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	<p>Articolo 2632 codice civile</p> <p>Formazione fittizia del capitale</p> <p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>		Non applicabile
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	<p>Articolo 2633 codice civile</p> <p>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</p> <p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>		Non applicabile
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	<p>Articolo 2636 codice civile</p> <p>Illecita influenza sull'assemblea</p> <p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la</p>		Non applicabile

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.		
Articolo 25-ter	Reati societari	<p>Articolo 2637 codice civile</p> <p>Aggiotaggio</p> <p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>		Non applicabile
Articolo 25-ter	Reati societari	<p>Articolo 2638 codice civile</p> <p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli</p>		Non applicabile

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.		
		<p>Art. 2635. Corruzione tra privati Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p>		
Articolo 25-quater	<p>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la</p>	<p>Articolo 270-bis codice penale Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre</p>		Rischio basso - Assente

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>	<p>anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>		
Articolo 25-quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	<p>Articolo 270-ter codice penale</p> <p>Assistenza agli associati</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.</p> <p>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>		Rischio basso - Assente
Articolo 25-quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	<p>Articolo 270-quater codice penale</p> <p>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale</p> <p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p>		Rischio basso - Assente
Articolo 25-quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	<p>Articolo 270-quinquies codice penale</p> <p>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale</p> <p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla</p>		Rischio basso - Assente

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.		
Articolo 25-quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	<p>Articolo 270-sexies codice penale</p> <p>Condotte con finalità di terrorismo</p> <p>Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</p>		Rischio basso - Assente
Articolo 25-quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	<p>Articolo 280 codice penale</p> <p>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</p> <p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</p> <p>Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</p> <p>Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</p> <p>Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità,</p>		Rischio basso - Assente

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.		
Articolo 25-quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	Articolo 280-bis codice penale Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.		Rischio basso - Assente
Articolo 25-quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	Articolo 289-bis codice penale Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si		Rischio basso - Assente

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>		
Articolo 25-quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	<p>Articolo 302 codice penale</p> <p>Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo</p> <p>Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.</p> <p>Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p>		Rischio basso - Assente
Articolo 25-quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	<p>Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15</p> <p>Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica</p> <p>Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.</p>		Rischio basso - Assente
Articolo 25-quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	<p>Articolo 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999</p> <p>Commet une infraction au sens de la présente</p>		Rischio basso - Assente

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre:</p> <p>Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe;</p> <p>Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.</p> <p>En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui en notifie le depositaire;</p> <p>Lorsqu'un État Partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.</p> <p>Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article.</p> <p>Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.</p> <p>Commet également une infraction quiconque:</p> <p>Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article;</p> <p>Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre;</p> <p>Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert.</p> <p>Ce concours doit être délibéré et doit;</p> <p>Soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en</p>		

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article; Soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.		
Articolo 25- quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	Articolo 583-bis codice penale Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.		Rischio basso - Assente
Articolo 25- quinqües	Delitti contro la personalità individuale 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinqües, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;	Articolo 600 codice penale Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità		Rischio basso - assente

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>		
Articolo 25-quinquies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	<p>Articolo 600-bis codice penale Prostituzione minorile Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493,00 a 154.937,00. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 5.164,00. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.</p>		Rischio basso - assente
Articolo 25-quinquies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	<p>Articolo 600-ter codice penale Pornografia minorile Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822,00 a 258.228,00.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via</p>		Rischio basso - assente

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582,00 a 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 1.549,00 a 5.164,00. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.		
Articolo 25- quiquies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	Articolo 600- <i>quater</i> codice penale Detenzione di materiale pornografico Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600- <i>ter</i> , consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.		Rischio basso - assente
Articolo 25- quiquies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	Articolo 600- <i>quater-1</i> codice penale Pornografia virtuale Le disposizioni di cui agli articoli 600- <i>ter</i> e 600- <i>quater</i> si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.		Rischio basso - assente
Articolo 25- quiquies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	Articolo 600- <i>quiquies</i> codice penale Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493,00 a 154.937,00.		Rischio basso - assente
Articolo 25-	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	Articolo 601 codice penale		Rischio basso -

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
<i>quinquies</i>		<p>Tratta di persone Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>		assente
Articolo 25- <i>quinquies</i>	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	<p>Articolo 602 codice penale Acquisto e alienazione di schiavi Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>		Rischio basso - assente
Articolo 25- <i>sexies</i>	<p>Abusi di mercato 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-<i>bis</i>, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</p>	<p>Articolo 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Abuso di informazioni privilegiate 1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 20.000,00 a 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della</p>		Rischio medio - basso

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p> <p><u>Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</u> Definizioni <i>(omissis)</i> 2. Per "strumenti finanziari" si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;</p>		

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;</p> <p>h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;</p> <p>i) contratti finanziari differenziali;</p> <p>j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.</p> <p>(omissis)</p> <p><u>Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</u> Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si intendono per: a) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea; (omissis)</p>		
Articolo 25-sexies	Abusi di mercato	<p>Articolo 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Manipolazione del mercato 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 20.000,00 a 5.000.000,00.</p>		Rischio medio - basso

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.		
Articolo 25-septies	<p>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.</p>	<p>Articolo 589 codice penale</p> <p>Omicidio colposo</p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p> <p>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</p> <p>1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000,00 a 15.000,00 il datore di lavoro:</p> <p>a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;</p> <p>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;</p>		Rischio basso - assente

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (omissis)</p>		
Articolo 25-septies	<i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>	<p>Articolo 590 codice penale Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123,00 a 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309,00 a 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500,00 a 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,</p>		Rischio basso

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p> <p>Articolo 583 codice penale</p> <p>Circostanze aggravanti</p> <p>La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:</p> <p>1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;</p> <p>2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;</p> <p>La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:</p> <p>1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;</p> <p>2) la perdita di un senso;</p> <p>3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;</p> <p>4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.</p>		
Articolo 25-octies	<p>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p> <p>1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p> <p>3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>	<p>Articolo 648 codice penale</p> <p>Ricettazione</p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516,00 a 10.329,00. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516,00 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.</p>		Rischio basso - assente
Articolo 25-octies	<p>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p>	<p>Articolo 648-bis codice penale</p> <p>Riciclaggio</p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque</p>		Rischio basso - assente

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032,00 a 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.		
Articolo 25-octies	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>	Articolo 648-ter codice penale Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032,00 a 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.		Rischio basso - assente
Articolo 25 novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore. 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.	Art. 171 Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; Art. 171-bis 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si		Rischio medio - basso

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Art. 171-ter</p> <p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette</p>		

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per</p>		

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.		
Articolo 25 decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.	377-bis codice penale Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.		Rischio basso
Articolo 25 undecies	Reati ambientali. 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257:	Art. 727-bis. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Art. 733-bis. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. ART. 137 - scarichi di acque reflue industriali ART. 256 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata ART. 257 - bonifica dei siti ART. 258 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ART. 259 - traffico illecito di rifiuti ART. 260 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti LEGGE 7 febbraio 1992, n. 150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e		Rischio basso - Assente

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;</p> <p>g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;</p> <p>h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:</p> <p>1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;</p> <p>2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;</p> <p>3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è</p>	<p>l'incolumità pubblica.</p> <p>LEGGE 28 dicembre 1993, n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni</p>		

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;</p> <p>4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.</p> <p>4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p>8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.</p>			
Articolo 25 duodecies	<p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo</p>	<p>Art. 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p> <p>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato</p> <p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie</p>		

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro	dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.		